CCCXCVIII SEDUTA

MERCOLEDÌ 26 APRILE 1950

Presidenza del Vice Presidente ZOLI

INDI

del Vice Presidente ALBERTI ANTONIO

INDICE

Congedi . . . . . *Pag.* 15633

Disegni di legge:

(Trasmissione) 15640
(Deferimento a Commissione permanente) 15633
(Presentazione) 15635

Disegno di legge: « Ratifica con modificazioni, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1235, sull'ordinamento dei Consorzi agrari e della Federazione italiana dei consorzi agrari » (953) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (Discussione):

MACRELLI 15638
MILILLO 15640, 15653
SALOMONE 15641
CONTI 15642
CINGOLANI 15643, 15644, 15665
GASPAROTTO 15644
PRESIDENTE 15644
TERRACINI 15644
LANZETTA 15645
BOSCO, *relatore di maggioranza* 15657
SPEZZANO, *relatore di minoranza* 15665
GRISOLIA 15665
LUSSU 15665

In memoria di Nicola Serra:

TURCO 15634
LAVIA 15634
PERSICO 15635
GASPAROTTO 15635

Interpellanze (Annunzio) 15666

Interrogazioni:

(Annunzio) . . . . . *Pag.* 15666

(Svolgimento):

CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici* 15635
SALOMONE 15636
CASARDI, *Sottosegretario di Stato per le finanze* 15636
PERSICO 15637

La seduta è aperta alle ore 16.

BISORI, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i senatori: Boeri per giorni 4, Pucci per giorni 30, Silvestrini per giorni 1, Spallino per giorni 1, Zane per giorni 2.

Se non si fanno osservazioni, questi congedi si intendono accordati.

Deferimento di disegno di legge a Commissione permanente.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che il Presidente valendosi della facoltà conferita-

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1200)

gli dall'articolo 26 del Regolamento, ha deferito all'esame e all'approvazione:

della 9ª Commissione permanente (Industria, commercio interno ed estero, turismo), il disegno di legge: « Abrogazione della legge 29 aprile 1940, n. 671, contenente norme per la obbligatorietà della raccolta e della rigenerazione degli olii lubrificanti usati » (989).

In memoria di Nicola Serra.

TURCO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TURCO. Non riuscirei a vincere l'angoscia che mi stringe la gola se non avessi il dovere specifico di portare in quest'Aula nobilissima l'eco possente del grande dolore manifestato dall'intera popolazione della città di Cosenza che ha visto scomparire la figura nobilissima di Nicola Serra, principe del foro cosentino, ex deputato, ex Sottosegretario di Stato, il quale era un campione inimitabile ed inarrivabile di sapienza giuridica, di forza di carattere, di dottrina e di costanza. Io ho questo dovere specifico, in quanto debbo manifestare al Senato la grande commozione dell'intero Gruppo parlamentare calabrese, per quanto io attualmente non ne rivesta ufficialmente la rappresentanza. Credo tuttavia di dover interpretare il sentimento unanime dei colleghi del Parlamento italiano nel deplorare la perdita che colpisce la città di Cosenza. Si è celebrata qualche anno fa la festa del giubileo forense di Nicola Serra, e ad essa si fece sentire la parola di tutti i luminari del diritto d'Italia, i quali furono presenti in quella circostanza e vollero ricordare non soltanto il coltissimo avvocato, non soltanto il chiarissimo parlamentare, ma anche il maestro di dottrina e di umanesimo, che rappresentava la tradizione nobilissima e sfolgorante della città di Cosenza. Cosenza, la quale è dichiarata la Atene delle Calabrie, Cosenza, la quale ha dato i natali ai maggiori luminari del foro in tutti i secoli, Cosenza piange amaramente perchè Nicola Serra impersonava il sentimento calabro e il sentimento italico riuniti in unica fede, in unica speranza.

Io debbo pregare il Senato, e per il Senato prego l'eccellentissimo Presidente, di porgere alla famiglia le condoglianze a nome dei parlamentari che ebbero la ventura di averlo compagno, guida, soccorritore, ammonitore, incitatore perenne. Non occorre che io mi dilunghi perchè quanti lo conobbero sentono nell'anima la commozione per questa dipartita che getta il lutto nella Calabria, che in questo momento attraversa uno dei periodi più oscuri della sua storia e che avrebbe veramente bisogno della forza e dell'estro di tutti i suoi figli, e vede invece sparire il vecchio condottiero, il nobile capo della crociata pro-Calabria. Egli rappresentava le tradizioni altissime degli avvocati cosentini, di Marini Serra, di Poerio, di Alimena, egli era della statura di quei colossi, e spandeva luce nel foro, così come nel Parlamento portò l'impeto della sua forza originaria e razziale. Egli era un uomo tutto intero, tutto d'un pezzo, ed ha mantenuto il carattere integro per tutte le vicende e per tutti gli evi politici che abbiamo attraversato. Oggi, egli, illustre Presidente, onorevoli colleghi, è sparito, quando la Calabria aveva più bisogno di lui, quando la Calabria fidava nel suo nome per riunire tutte le sue sparse forze in un impeto invincibile e incoercibile, per rompere il destino che ci stringe nella miseria e nel dolore.

Ho finito. Nicola Serra aveva per motto la frase di Paolo Emilio: « La vera saggezza sta nello sforzo di vincere il destino ». Egli vinse il destino come uomo pubblico, ma come uomo privato il destino lo colpì strappandogli l'unico rampollo di suo nome ed una figlia, sposa dell'amatissimo collega Spezzano, la quale fu tratta a morte da un male invincibile in età molto giovane. Il destino vinse lui nella vita. Ma onora lui. Noi calabresi ci inchiniamo alla sua memoria, certi di seguirne la tradizione, certi di seguirne l'ammaestramento.

Al collega Spezzano porgo le mie più vive condoglianze. Vorrei pregare il Presidente del Senato di mandare alla città di Cosenza una parola di conforto.

LAVIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LAVIA. Debbo anch'io esprimere il mio profondo dolore per la sparizione del nostro

grande maestro, che illustrava non solo il foro cosentino ma quelli di tutta Italia perchè egli era avvocato di importanza nazionale. Dopo il discorso dell'onorevole Turco non posso più continuare: la commozione me lo vieta, me lo vieta lo stato d'animo in cui mi trovo.

Prego anch'io di inviare una parola di compianto alla città di Cosenza, che rappresenta la Calabria nella maniera più degna; prego anch'io la Presidenza del Senato di far pervenire l'espressione del nostro sentimento di rimpianto a quella città ed alla famiglia desolata. Son sicuro che quello che noi chiediamo sarà adempiuto.

PERSICO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERSICO. Onorevoli colleghi, oltre che amico affettuoso fui discepolo devoto, per lunghissimo tratto di tempo, di Nicola Serra. Mi associo perciò commosso alle parole che sono state pronunciate in quest'Aula.

Fu, Nicola Serra, un bell'animo di combattente, diritto nella persona fisica e negli elevatissimi sentimenti morali. Avvocato di valore eccezionale, letterato squisito, ha onorato per lunghi anni il Parlamento italiano. Nel vecchio partito radicale abbiamo combattuto insieme nobilissime battaglie. Era nostro voto vederlo in quest'Aula, dove avrebbe portato la sua alta cultura e la sua intemerata fede politica. Ma il fato non lo ha permesso.

Desidero che la Presidenza voglia esprimere alla famiglia di Nicola Serra tutto l'affetto, tutta la devozione, tutto il rimpianto del Senato.

GASPAROTTO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GASPAROTTO. Una parola sola, onorevoli colleghi, a nome, se ancora ve ne sono in quest'Aula, dei militanti nell'antico e glorioso partito radicale, al quale Serra è rimasto fedele fino alla morte. L'esempio suo di coerenza nelle idee che lo hanno accompagnato dalla prima giovinezza alla giornata estrema della vita, non può che essere ricordato con animo ammirato e devoto.

PRESIDENTE. La Presidenza esprimerà alla famiglia del defunto e alla città di Cosenza le condoglianze del Senato, quali sono state espresse dagli onorevoli Turco, Lavia, Persico e Gasparotto.

Presentazione di disegno di legge.

VANONI, *Ministro delle finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VANONI, *Ministro delle finanze*. Ho l'onore di presentare al Senato il disegno di legge: « Emendamenti al decreto legislativo 22 aprile 1948, n. 723, sull'organico del personale della amministrazione dei monopoli di Stato » (998).

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole Ministro delle finanze, della presentazione di questo disegno di legge, che seguirà il corso stabilito dal Regolamento.

Svolgimento di interrogazioni.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di interrogazioni.

Prima è quella dell'onorevole Jannuzzi al Ministro dei lavori pubblici circa il franamento del terreno dell'abitato di Pietra Montecorvino (871). Non essendo presente l'onorevole interrogante, si intende ritirata.

La seconda interrogazione è del senatore Salomone, al Ministro dei lavori pubblici « per sapere se, per provvedere alla difesa dell'abitato di Pizzo (Catanzaro), un tempo minacciato gravemente dalle continue erosioni del mare, con grave pericolo per l'incolumità degli abitanti, si attenda che nuovi ingenti danni e lutti si verifichino, dato che una precedente interrogazione, le più recenti esortazioni in sede di discussione di bilancio, e le più vive insistenze presso i competenti uffici sono riuscite assolutamente vane, e il Genio civile di Catanzaro, dopo anni, non ancora ha finito i suoi studi per la progettazione delle opere necessarie » (1038).

Ha facoltà di parlare l'onorevole Camangi, Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, per rispondere a questa interrogazione.

CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Nella risposta che ebbi l'onore

di dare all'onorevole Salomone per una precedente interrogazione, di cui si fa cenno nell'attuale interrogazione, io ebbi occasione di avvertire che per la difesa dell'abitato di Pizzo era previsto un lavoro di costruzione di frangiflutti per l'importo di 22 milioni, ai quali il Ministero, e per esso il Provveditorato alle opere pubbliche di Catanzaro, avrebbe dato corso appena possibile in relazione alla disponibilità dei fondi occorrenti. Allora informavo anche l'onorevole Salomone che per la parte di difesa interessante invece il rione Carmine, il quale è piantato su di una roccia in via di erosione da parte del mare, si era disposto per l'esecuzione degli studi necessari e per la compilazione del relativo progetto.

Conseguente a queste notizie, posso dire oggi all'onorevole Salomone che i lavori preannunziati sono stati appaltati e sono in corso — come egli sa — di espletamento; essi hanno avuto solo un certo ritardo dovuto al fatto che l'impresa appaltatrice non li conduceva con la necessaria e desiderabile rapidità, ragione per cui, diffidata in un primo momento a mezzo di ordine di servizio, e diffidata successivamente e formalmente a' termini dell'articolo 29 del Regolamento 25 maggio 1895, n. 350, si è provveduto alla rescissione del relativo contratto e si è affidata la prosecuzione del lavoro ad altra impresa.

Per quanto riguarda la difesa del rione Carmine posso comunicare all'onorevole Salomone che gli studi, che hanno richiesto un certo tempo, sono ormai conclusi e si sono risolti nella progettazione di un sistema di tre frangiflutti per la parte di difesa marinara, ai quali si provvederà non appena si potrà disporre dei fondi e cioè con l'inizio dell'esercizio finanziario prossimo.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Salomone per dichiarare se è soddisfatto.

SALOMONE. Prendo atto della buona volontà dimostrata dal Ministero dei lavori pubblici, ma la dichiarazione di soddisfazione la farò soltanto quando dalle parole buone e dai buoni propositi si passerà all'esecuzione effettiva.

Faccio notare al rappresentante del Ministero dei lavori pubblici che si tratta di una cosa urgente che non può essere differita anno per anno. Quindi richiami l'attenzione del Genio civile di Catanzaro, il quale non pare dimostri eccessiva solerzia affinchè compia il suo dovere con la maggiore sollecitudine. Detto ciò, non aggiungo altro.

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione del senatore Persico ai Ministri delle finanze e di grazia e giustizia « per sapere se non intendano, a scioglimento della riserva contenuta nell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1949, n. 930, e secondo la costante consuetudine, concedere un condono anche per i reati finanziari.

« Nè vale osservare in contrario che nel disegno di legge n. 577, contenente le norme sulla perequazione tributaria e sul rilevamento fiscale straordinario, ve ne siano alcune dirette ad agevolare la sistemazione delle posizioni irregolari determinatesi con l'inosservanza delle leggi tributarie da parte dei contribuenti, sia perchè si tratta di norme future, sia soprattutto perchè riguardano un solo settore (e il meno importante) nella congerie dei reati previsti dalle numerose leggi fiscali » (1135).

Ha facoltà di parlare l'onorevole Casardi, Sottosegretario di Stato per le finanze, per rispondere a questa interrogazione.

CASARDI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Le richieste dell'onorevole interrogante si riconnettono alle norme particolari che il Governo ha già proposto al Parlamento con la presentazione del disegno di legge sulla perequazione tributaria; norme intese ad agevolare le posizioni irregolari determinatesi con inosservanze della legge tributaria. Tali disposizioni, che vanno dall'imposizione diretta a quelle dell'imposizione indiretta, daranno ai contribuenti la possibilità di regolarizzare i loro rapporti col fisco, senza incorrere nel pagamento di penalità. Giova però rilevare che ormai il disegno di legge è in fase di avanzata discussione e si ha motivo di ritenere che quanto prima diventi legge dello Stato.

Non si ritiene, quindi, opportuno stralciare da detto schema gli articoli dal 34 al 42, che propongono le norme particolari atte a favorire la sistemazione delle posizioni tributarie irregolari, per formarne oggetto di un separato provvedimento. Dette norme, invero, for-

mano parte integrante di un organico schema di legge e non si prestano ad una elaborazione legislativa distinta. Si ritiene di dovere aggiungere, infine, che il Governo si propone che le sanzioni previste dalla legge per infrazioni tributarie, siano con tempestività applicate e definite affinchè si attui il principio che le penalità non possano essere eluse dall'attesa; il non ripetere a breve scadenza provvedimenti di condono evita che si crei nei contribuenti la convinzione, con riflessi dannosi per l'Erario, che le inadempienze per gli oneri tributari siano immuni dalle sanzioni per effetto di successivi provvedimenti di clemenza.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Persico, per dichiarare se è soddisfatto.

PERSICO. Mi duole, signor Presidente, onorevoli colleghi, di non essere soddisfatto della risposta del Sottosegretario di Stato per le finanze, la quale non fa che ripetere il contenuto di una lettera che lo stesso Ministro ebbe a rivolgermi quando, il 2 febbraio, invece di fare una interrogazione, lo sollecitai privatamente perchè provvedesse a questo che ritengo l'adempimento di un dovere.

È noto al Senato che nei decreti di amnistia e di condono per lo più si fanno salvi i reati finanziari e militari; e questo avvenne anche nell'ultimo decreto, con la differenza che il compianto Ministro Grassi ebbe a dire, nella seduta del 22 dicembre, che il provvedimento di indulto aveva carattere generale per tutte le categorie di reati, compresi quelli militari, restandone esclusi soltanto quelli di natura finanziaria per i quali sarebbe occorsa l'emanazione di un apposito provvedimento. Qui ci sono molti avvocati ed essi sanno come tutti i decreti di amnistia e d'indulto sono seguiti a distanza d'un mese o due, da uno speciale decreto per i reati finanziari.

Ho sott'occhio alcuni di tali decreti (sono due: uno per le infrazioni alle leggi finanziarie e uno per i reati in materia finanziaria) che hanno la data del 26 ottobre 1944, nei quali sono elencate almeno 50 leggi di carattere finanziario. Ora, quando il Ministro mi risponde che all'ordine del giorno del Senato vi è un disegno di legge, presentato il 26 luglio 1949 sulla perequazione tributaria e sul rilevamento fiscale straordinario, nel quale sono contenute alcune norme, non di amnistia e condono, ma di sistemazione di certe situazioni tributarie, cioè si danno dei termini di tre o quattro mesi per regolarizzare degli atti che non sarebbero consoni alla nuova situazione che si verrà a formare con l'approvazione della legge, non soddisfa alla mia domanda. Infatti il provvedimento cui si fa riferimento non ha niente a che vedere con il contrabbando, con il lotto, con il monopolio dei sali e tabacchi, nè con le infinite leggi finanziarie, nelle quali sono comminate pene assai gravi per rilevanti importi di ammende e di multe.

Non mi pare giusto che mentre i delinquenti comuni beneficiano di tre anni di condono, pur avendo commesso omicidi, rapine e simili gravissimi reati, un povero contravventore, artigiano o commerciante, che ha ritardato, per esempio, di un giorno una denuncia, e che ha avuto 200-300 mila lire di multa, si trovi nella necessità di dover chiudere il proprio negozio e di cessare ogni sua attività. Perciò mi sembra un equivoco quello in cui è caduto, per la seconda volta, il Ministro Vanoni, prima rispondendomi con una lettera personale ed ora rispondendomi per mezzo del Sottosegretario di Stato, onorevole Casardi, volendo far credere che, con un provvedimento legislativo, che è pendente dal 26 luglio 1949, e che deve essere ancora approvato, sia dal Senato che dalla Camera, e non sappiamo pertanto quando entrerà in vigore (ciò potrà avvenire fra un anno, dati gli esempi che abbiamo di altri provvedimenti), sanerà la situazione.

Da questa futura legge non verrà nulla, se non un termine entro cui potranno essere regolarizzate alcune situazioni. Pertanto non di amnistia o di condono si tratta; ma solo di una sanatoria di situazioni irregolari.

Mi pare quindi di poter dire onestamente che il Governo, o non ha voluto, o non ha creduto di comprendere il valore della mia interrogazione. Io chiedevo che venisse applicata la consuetudine della nostra legislazione in materia, essendo assurdo che mentre un largo indulto mette fuori dal carcere dei de-

linquenti comuni, non operi anche benevolmente nei confronti di quegli sfortunati che dovrebbero essere soggetti alle gravissime pene finanziarie comminate dalle leggi fiscali.

Voglio sperare che il Ministro Vanoni vorrà ritornare sul suo divisamento, e naturalmente mi riservo, nel caso contrario, di tramutare in interpellanza la mia interrogazione.

PRESIDENTE. La interrogazione del senatore Menghi (n. 1116) e quella del senatore Terracini (n. 1131) sono rimandate ad altra seduta non essendo presente il Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.

Discussione del disegno di legge: « Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1235, sull'ordinamento dei Consorzi agrari e della Federazione italiana dei Consorzi agrari » (953) *(Approvato dalla Camera dei deputati).*

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1235, sull'ordinamento dei Consorzi agrari e della Federazione italiana dei consorzi agrari».

Prego il senatore segretario di darne lettura nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

BISORI, *segretario*, legge lo stampato n. 953.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

È iscritto a parlare il senatore Macrelli. Ne ha facoltà.

MACRELLI. Onorevoli colleghi, speravo che parlasse per primo il collega senatore Lanzetta, perchè avrebbe fatto — io penso — almeno una critica di ordine generale al disegno di legge che è sottoposto al nostro giudizio e al nostro voto. Io debbo invece esaminarlo sotto un altro punto di vista, particolare, starei per dire quasi locale. Ma le osservazioni che io mi permetterò di fare rapidamente al Senato credo possano valere anche per altri colleghi e per altre zone del nostro Paese.

Il disegno di legge è di una importanza eccezionale perchè riguarda soprattutto la vita agricola italiana nelle sue molteplici espressioni. Esso sconvolge un po' anche quella che era una volta l'organizzazione dei consorzi agricoli; accetta in pieno — quasi — un principio che venne affermato durante il regime fascista: centralizzare, togliere quelle che erano le forme di autonomia locale, arrivando alla costituzione dei soli consorzi provinciali. Ora, è proprio su questo punto che io richiamo l'attenzione del Senato e del relatore di maggioranza, col quale ho potuto avere soltanto pochi momenti fa un rapido scambio di idee. Io penso che l'autonomia di cui abbiamo tante volte parlato, ma quasi inutilmente, debba affermarsi in questo campo non solo in linea di principio, ma soprattutto nella pratica realtà. Limiterò il mio esame soltanto su un articolo del disegno di legge, articolo che interessa non solo la intiera regione emiliano-romagnola, ma più che altro la zona forlivese. Mi riferisco all'articolo 6 riguardante l'attività dei Consorzi agrari che, secondo tale articolo, deve essere esercitata e svolta normalmente nell'àmbito della provincia. L'articolo accenna anche alla possibilità che la sede del Consorzio sia in località diversa dal capoluogo. Ma questa concessione, contenuta nella prima parte dell'articolo 6, non ha importanza. Nel capoverso invece si aggiunge: « Possono costituirsi consorzi interprovinciali sia per la fusione di quelli esistenti che altrimenti ». Ma la innovazione maggiore e più importante, della quale intendo specificatamente occuparmi, è la seguente: « I Consorzi possono anche dividersi in modo da costituire non più di due Consorzi intercomunali per provincia, sempre che ciascuno dei due Consorzi corrisponda ad una organica zona di competenza, giustificata da particolari evidenti caratteristiche economico-agrarie della zona stessa, che deve risultare costituita da almeno trenta Comuni ed abbia già avuto esistenza autonoma al momento del riordinamento su basi provinciali, ed abbia possibilità di autosufficienza dal punto di vista economico e finanziario ». Ora, come dicevo, il mio intervento ha un valore più che altro locale, limitato cioè alla provincia nella quale io vivo, alla provincia di Forlì e particolarmente a Cesena.

Nel 1938 esistevano in provincia di Forlì tre Consorzi agrari cooperativi, quelli di Forlì, di Cesena, di Rimini, sorti, badate, fin dal lontano 1900, per iniziativa degli agricoltori locali, e questi Consorzi erano compresi nell'àmbito delle vecchie circoscrizioni circondariali. Ma, mentre i Consorzi di Forlì e di Rimini svolgevano la loro attività più che altro nella forma della propaganda e della distribuzione delle materie utili all'agricoltura, e degli ammassi, sia volontari che obbligatori, il Consorzio di Cesena, oltre a quell'attività, si dedicò particolarmente all'incremento della produzione ortofrutticola, tanto che nel 1926 creò un complesso di magazzini, frigoriferi, ecc., formando una sezione collettiva di prodotti ortofrutticoli, che costituì il primo esempio in Italia di tal genere, imitato poi, successivamente, in altre regioni. Nel 1939, come voi sapete, la legislazione fascista annullò quello che era stato un lavoro duro e faticoso delle nostre popolazioni agricole; soppresse i Consorzi circondariali e concentrò tutto nei Consorzi provinciali.

Questo disegno di legge, che è presentato a noi, e che costituisce la modificazione del decreto legislativo 7 maggio 1948, viene a confermare la stessa posizione e la stessa situazione; cioè il Consorzio provinciale assorbe i Consorzi circondariali. È ben vero, onorevoli colleghi, che nell'articolo 6 si accenna alla possibilità della costituzione di due Consorzi intercomunali, nella stessa provincia, ma si pongono delle condizioni particolari e speciali, la più grave delle quali è quella relativa ai trenta Comuni.

Ora io chiedo al Ministro dell'agricoltura ai componenti la Commissione speciale e, particolarmente, all'amico relatore di maggioranza, chiedo al Senato se, soprattutto in questo particolare settore, si debba avere riguardo al complesso delle attività oppure al numero dei Comuni. Si fissa il numero di trenta Ma, onorevoli colleghi, può darsi che tre, quattro o cinque comuni abbiano una produzione agricola più vasta e più intensa che non quella di 30 o 50 Comuni.

Vi porto un esempio, onorevoli colleghi. Si dirà, a questo proposito, che purtroppo (per voi, intendiamoci) ho l'abitudine di parlare da questi banchi non solo di problemi generali ma anche di problemi locali: non ho colpa io se sono nato in Romagna e se la Romagna esige, chiede che si riconoscano dei diritti acquisiti, già fissati e ben definiti per il passato.

Per smentire appunto il criterio da cui è partito il legislatore per fissare l'articolo 6 e per stabilire il numero 30 per i Comuni che devono comporre la zona agricola, io mi permetto di leggere alcuni dati, alcune cifre che hanno una decisiva importanza in questo argomento.

La provincia di Forlì ha una superficie di 291 mila ettari: 75 mila appartengono al vecchio circondario di Cesena. Vi faccio grazia di altre cifre: richiamo però la vostra attenzione sulla produzione dell'ex circondario di Cesena, leggendo alcune cifre da mettersi in confronto con quelle che riguardano l'intiera provincia. Produzione cereali: provincia quintali 1.800.000; ex circondario di Cesena quintali 600.000. Produzione foraggiera: provincia quintali 5.500.000; ex circondario di Cesena quintali 2.000.000. Produzione vini: provincia quintali 450.000; nel solo circondario di Cesena quintali 250.000. Ma c'è di più. Per la frutta 300.000 quintali per la provincia di Forlì, quintali 225.000 (ossia oltre il 70 per cento) solo nell'ex circondario di Cesena. Per gli ortaggi: provincia quintali 275.000; per il circondario di Cesena quintali 175.000. E così di seguito.

Ma non basta, onorevoli colleghi: un'altra cifra vi dirà l'importanza della produzione agricola del circondario di Cesena. Nel 1949 furono spediti dalla stazione di Cesena ben 2.700 vagoni di prodotti ortofrutticoli, dando così non soltanto un notevole contributo a quella che è la produzione nazionale in questo settore, ma anche un contributo al bilancio deficitario del Ministero dei trasporti.

Inoltre, quando io faccio notare al Senato che il comune di Cesena è il quarantatreesimo per popolazione sugli 8.700 comuni d'Italia, ed è il terzo tra i Comuni non capoluoghi di provincia, io domando se, attraverso la disposizione dell'articolo 6 di questo disegno di legge, si può dimenticare quella che è una situazione particolare, speciale anzi, che fa onore

non solo a Cesena ed ai suoi agricoltori, ma fa onore a tutto il Paese.

Allora non è, onorevoli colleghi, per considerazioni campanilistiche che io sollevo questa osservazione, e chiedo al Governo e al Senato di modificare l'articolo 6 del disegno di legge attualmente in esame. Presenterò un emendamento a questo proposito. Ho limitato la mia critica — se così si può chiamare — solo a questo articolo, ma l'osservazione ha un suo valore speciale e merita di essere esaminata. Confido che, attraverso le spiegazioni che ho dato rapidamente, e per ragioni soprattutto di giustizia, nel ricordo di un passato che dovrebbe secondo me ritornare, perchè è la consacrazione della attività di un Paese che lavora e produce per la Nazione, voi accoglierete l'emendamento che a suo tempo presenterò. (*Approvazioni*).

Trasmissione di disegni di legge.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che il Ministro degli affari esteri ha trasmesso un disegno di legge concernente l'accettazione e l'esecuzione della Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare, firmata a Londra il 10 giugno 1948 (997).

Comunico inoltre al Senato che il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso il disegno di legge: « Proroga delle disposizioni per il pagamento degli assegni rinnovabili di guerra » (999).

Questi disegni di legge seguiranno il corso stabilito dal Regolamento.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che è stata presentata una domanda, debitamente firmata da oltre dieci senatori, per la sospensiva della discussione del disegno di legge attualmente al nostro esame. Ne do lettura: « A norma dell'articolo 66 del Regolamento si chiede che la discussione del disegno di legge sui Consorzi agrari sia sospesa e che il disegno di legge stesso sia rinviato all'esame della Commissione permanente dell'agricoltura ». Seguono le firme dei senatori Milillo, Mancini, Maffi, Adinolfi, Ferrari, Picchiotti, Castagno, Giacometti, Lanzetta, Alberti Giuseppe e Cermignani.

A norma dell'articolo 66 del Regolamento hanno facoltà di parlare sulla sospensiva due senatori a favore e due contro.

MILILLO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Milillo sulla sospensiva.

MILILLO. Onorevoli senatori, io credo che allo stato attuale questo disegno di legge non possa essere discusso. Noi siamo arrivati alla discussione con una procedura singolare che non ritengo conforme alla prassi abituale dei nostri lavori e nemmeno alle norme del Regolamento.

Questo disegno di legge è stato esaminato dalla Commissione speciale istituita per la ratifica di tutti i decreti legislativi emessi durante il periodo della Costituente. Ora è ben vero che l'articolo 22 del Regolamento prevede la possibilità di costituire Commissioni speciali per l'esame di questioni particolari — e per questione particolare qui poteva e doveva intendersi la ratifica dei decreti legislativi emanati dall'esecutivo durante il periodo della Costituente, ratifica che si chiedeva al Parlamento con un unico disegno di legge presentato dal Governo — senonchè è accaduto che la Camera dei deputati prima, ed il Senato poi, hanno sentito il bisogno di stralciare dall'insieme di questi decreti legislativi un certo numero di essi al fine o di non ratificarli o di ratificarli con modificazioni.

Ed allora, a mio giudizio, la situazione cambia perchè fin quando si trattava di esaminare — con un esame, per dir così generico — l'opportunità o meno della ratifica, era ben giusto e conforme al Regolamento che questo esame venisse fatto dalla Commissione speciale, ma una volta che i singoli decreti legislativi, fra i quali quello di cui discutiamo, sono stati stralciati e sottoposti a discussione ciascuno per proprio conto, tanto più se, come nel nostro caso, questa discussione ha portato ad un rimaneggiamento completo della materia, io non credo che possiamo sottrarre questo particolare disegno di legge

all'esame della Commissione competente che è quella dell'agricoltura. Poichè con questo stralcio il decreto legislativo di cui si tratta ha riacquistato per dir così la sua autonomia; non si tratta più di un esame di politica generale circa l'opportunità o meno di ratificarlo ma di una legge sostanzialmente nuova: si tratta cioè di rivedere l'intera materia dei Consorzi agrari. Pertanto io credo, anche in considerazione della grande importanza che questo disegno di legge riveste, per i vasti interessi che sono in gioco — basti pensare che l'insieme dei Consorzi e della Federazione dei Consorzi agrari ha un patrimonio che ascende a centinaia di miliardi — che non possiamo discuterlo oggi; tanto più che la singolarità della procedura seguita ha finito per riflettersi anche sul modo con cui il Senato è stato investito della discussione. Basti pensare che noi non abbiamo avuto se non uno stampato, in cui sono riportati soltanto il decreto legislativo originario ed il testo approvato dalla Camera, mentre la Commissione speciale non ci ha dato un suo testo; essa non ha fatto che riportarsi pedissequamente al testo della Camera. A questo si aggiunga che anche per quanto riguarda gli statuti tipo del Consorzio agrario provinciale e della Federazione italiana dei Consorzi agrari, le modifiche approvate dalla Camera non sono state nemmeno esse riportate col solito sistema del doppio testo, per cui si è costretti ad un faticoso lavoro di inserimento delle modifiche stesse e di ricostruzione del testo proposto.

Credo che, anche per queste ragioni pratiche, dovremmo sospendere la discussione di questo disegno di legge e rinviarlo all'esame della Commissione di agricoltura.

SALOMONE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SALOMONE. Ritengo che la domanda di sospensiva, specialmente poi per le ragioni addotte dall'onorevole Milillo, non abbia fondamento. Innanzi tutto debbo rispondere ad un suo rilievo per quel che riguarda il testo che avrebbe approvato la Commissione. La Commissione speciale è investita di poteri per emendare il decreto legislativo sottoposto ad essa per la ratifica, e questo diritto di emendamento lo può usare in difformità di quelli che sono stati gli emendamenti della Camera. La Commissione del Senato ha, invece, ritenuto di accettarli e di approvare gli emendamenti approvati dalla Commissione della Camera dei deputati. Quindi, non si può fare nessuna censura alla Commissione stessa se non ha creduto di apportare delle modifiche e se non ha creduto di emettere un suo testo; essa si riferì invece al testo approvato dalla Camera dei deputati.

In rapporto alla richiesta di parere della Commissione di agricoltura, io richiamo l'attenzione dell'onorevole Milillo sulla particolare composizione della Commissione speciale. Questa Commissione non è una delle Commissioni permanenti; è una Commissione investita della cognizione della ratifica dei decreti legislativi emanati dal Governo in un certo periodo ed è formata da elementi presi dalle varie Commissioni. Se ogni volta la Commissione per la ratifica dovesse ricorrere al parere delle altre Commissioni, il suo lavoro sarebbe completamente impedito, perchè, trattando di argomenti riferentesi a tutte le altre Commissioni, ogni volta dovrebbe chiedere il parere alle altre Commissioni. Perciò nella Commissione speciale vi sono i componenti di tutte le altre Commissioni, e nella nostra Commissione, accanto alla mia modesta persona, c'è quella autorevolissima dell'onorevole Spezzano, come rappresentanti della Commissione di agricoltura. E l'onorevole Spezzano, in sede di Commissione, ha parlato per oltre due ore, dando, infatti, dimostrazione della sua competenza e della sua eloquenza.

Ma poi vi è un'altra questione: l'esame del disegno di legge per la ratifica del decreto legislativo fu sottratto alla Commissione speciale, la quale esamina sempre in sede deliberante, essendovi stata una richiesta di 30-40 senatori, tra i quali l'onorevole Spezzano e l'onorevole Milillo, nella quale si richiedeva che l'esame del disegno di legge di ratifica dalla Commissione speciale venisse portato in Aula; quindi la Commissione si trovò investita, non più del potere deliberante, ma del potere referente. Era in quel momento che i firmatari della istanza avrebbero dovuto domandare che la Commissione per la ratifica, prima di pronunciarsi in sede referente aves-

se richiesto il parere della Commissione dell'agricoltura. Se questo non fecero allora, oggi, quando il disegno di legge viene all'esame dell'Assemblea, mi pare che la richiesta sia completamente tardiva e fuori posto. Pertanto chiedo che sia respinta la sospensiva.

PRESIDENTE. Vorrei sapere dai presentatori della richiesta di sospensiva, se la loro proposta tende a inviare il disegno di legge di ratifica alla Commissione dell'agricoltura per un parere o per l'esame.

MILILLO. Per l'esame.

CONTI. Domando di parlare a favore della sospensiva.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CONTI. Non so se i colleghi che hanno proposto la sospensiva ne facciano una questione politica. (*Cenni di diniego dei senatori Milillo e Spezzano*). Io certamente non la faccio, ma mi preoccupo della soluzione di questo piccolo problema e desidero che essa sia razionale e pratica. Perchè ciò possa essere, bisogna rifuggire dalla solita discussione perchè, se noi parliamo da avvocati, non troveremo una soluzione: e da avvocato ha parlato il collega Salomone. Occorre, invece, andare al sodo, occorre risolvere i problemi e non abbandonarsi alle sofisticherie alle quali siamo abituati in tribunale: occorre affidarsi alla ragione.

Osservo, prima di tutto, che, se è vero che la Commissione speciale per la ratifica dei decreti legislativi è autorizzata a passare alla votazione dei singoli provvedimenti senza la necessità di esame da parte del Senato, è anche vero — ed è stato osservato dal collega Milillo — che, quando noi ci troviamo di fronte, non all'originario decreto, ma ad un testo legislativo vero e proprio, è necessario ritornare nella buona pratica, che è quella stabilita per la legislazione ordinaria. Noi siamo di fronte ad un disegno di legge formulato dalla Camera dei deputati, che ce lo ha trasmesso. Non sappiamo come e perchè sia stato formulato in quel modo, ma evidentemente non siamo più di fronte al decreto originario. Questa è la ragione fondamentale per la quale approvo la proposta di sospensiva.

A questo punto voglio fare un'osservazione che dovrebbe servire per illuminarci intorno alla nostra opera. Qui ci lamentiamo, dal primo all'ultimo dell'anno, del grande lavoro del Senato e della Camera. Io sono felicissimo che voi soffriate e dico che dobbiamo soffrire anche di più! Vorrei che il caldo dell'estate portasse noie grosse ai legislatori perchè io osservo questo, onorevoli colleghi: questa è un'altra di quelle leggi che non dovrebbero essere promulgate. Che c'entra lo Stato nella materia in discussione? Perchè si mettono le mani là dove la libera iniziativa, la spontanea iniziativa può agire senza aspettare gli ordini dei direttori generali del Ministero dell'agricoltura? Questo è proprio uno dei casi a cui mi riferisco. Vedete come si accumula il lavoro legislativo, vedete come non si riesce ad uscire da una situazione che si lamenta tutti i momenti. Si dice che non si fa a tempo, che non bastano le sedute, che occorre tenere sedute anche antimeridiane: ma ciò è naturale! Noi legiferiamo su tutto, vogliamo legiferare a tutti i costi! Passano le mosche: legge per inseguire le mosche; c'è l'acqua quando piove: bisogna raccogliere l'acqua e legiferare sul modo di raccoglierla. Questa è una legge che dovrebbe essere ritirata dal Governo, seguendo questo concetto: che cosa sono i Consorzi agrari? Sono libere associazioni locali, a iniziativa di gente di buona volontà; si governino come credono! Ma figuratevi se io dico cose che possono essere lontanamente seguite! Che cosa è la Federazione dei Consorzi agrari? È un fatto associativo spontaneo e necessario nella vita dei Consorzi agrari: si governi come vuole.

Quale utilità rivestono questi articoli di legge che vanno ad intralciare l'opera dei nostri agricoltori, che vanno a infastidire la gente, che vanno a complicare, che vanno a rendere impossibile un lavoro fecondo?

Onorevoli colleghi, basterebbe ricordare quell'articolo 6 che è stato citato dal collega Macrelli, riguardante la divisione dei Consorzi nell'àmbito di una provincia. L'Assemblea può separare i Consorzi, se ne possono costituire di nuovi, ma il Ministro è colui che ha l'ultima parola, è il Ministro che decide. Ma che cosa sono queste intrusioni? Occorre convincersi che la libertà non consiste nella facoltà del cittadino di tirare una sassata sulla lucerna di

un carabiniere o di dire una insolenza senza punizione ad un rappresentante dell'autorità; la libertà è la possibilità di muoversi senza gli intralci della legislazione, intralci che gettiamo tra i piedi a tutti i cittadini e a tutte le organizzazioni.

Perciò io sono favorevole alla sospensiva, onorevoli colleghi. Vorrei trovare il modo, o meglio, il Senato dovrebbe trovare il modo di dire al Ministro: «Ma non se ne potrebbe fare a meno di questa legge? Abbandoniamola, finiamola con le leggi di questo genere!».

Ad ogni modo, onorevoli colleghi, fatta questa parentesi (io non mi correggerò di questo vizio e farò sempre parentesi senza la più piccola limitazione) torno al merito e dico: sarebbe legittimo e, sto per dire, costituzionale che noi, senza l'esame della Commissione di agricoltura, passassimo all'esame del disegno di legge, del disegno di legge e non del decreto? Mi riferisco all'esame della Commissione di agricoltura perchè gli avvocati non devono intromettersi a spiegare i perchè giuridici: qui ci troviamo di fronte ad una ragione pratica, onorevoli colleghi. Se c'è un gruppo di parlamentari che conosce la materia, è a quel gruppo che si deve ricorrere per avere una relazione di competenti, una relazione la quale dia affidamento a tutti. Si dice dal collega Salomone che nella Commissione speciale c'era lui, che fa parte anche della Commissione di agricoltura, che c'era l'onorevole Spezzano, che fa anch'egli parte della Commissione di agricoltura. Ma che soluzione è questa? Questo è un modo di evadere dalla questione, non è un modo di affrontarla! Se è vero che le leggi devono essere il prodotto dell'esperienza e di un esame serio, e non una formalità, se è vero che questa legge ha una grandissima importanza per le ragioni che ho detto — poichè è legge che ammanett ai Consorzi e la Federazione dei Consorzi, lega, vincola, e rovina la nostra economia agricola, second il mio parere — se è vero questo, è necessario che venga approfondito il suo esame, che non deve essere rapido, ma invece deve essere tale da contribuire ad evitare il più possibile i danni che da essa potrebbero derivare.

Non ho altro da dire.

CINGOLANI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CINGOLANI. Onorevoli colleghi, quando anche altre volte si è chiesta la sospensiva su qualche disegno di legge, ciò si è fatto perchè si aveva la sensazione che la discussione del progetto di legge, in sede di Commissione, non fosse stata esauriente e potessero quindi rimanere dei dubbi da parte del Senato intorno alla documentazione che dalle Commissioni competenti veniva offerta ai senatori per potere giudicare con piena coscienza di causa. Non mi pare che ora noi ci troviamo in questo caso. Qui c'è stata una Commissione che ha deliberato a maggioranza una certa linea di condotta ed una minoranza che ha contrastato le deduzioni della maggioranza. Ci sono quindi due relazioni, fatte tutte e due molto bene, con coscienza, una di maggioranza e una di minoranza.

La legge inoltre tratta di un problema che tutti i senatori conoscono per aver seguito i lavori di questa Commissione speciale, attraverso i rappresentanti dei vari gruppi che sono stati messi nella Commissione, sia per la competenza particolare che essi avevano, sia perchè espressione delle designazioni fatte dai gruppi stessi. A me pare quindi che manchino le ragioni per poter rinviare ancora una volta alla Commissione dell'agricoltura l'esame di questo disegno di legge, anche perchè se ci avviassimo su questa strada sarebbe forse meglio sciogliere senz'altro la Commissione speciale che esamina i disegni di legge di approvazione dei decreti. in quanto per ognuno dei decreti dovrebbe porsi la stessa questione e cioè di rimandarli alle Commissioni più specificatamente competenti per ciascun determinato argomento.

CONTI. No, solo per quelli per i quali sia necessario.

CINGOLANI. No, per tutti. Perciò ritengo che sia perfettamente inutile questa, certo non voluta, perdita di tempo in una materia così delicata. Dichiaro quindi che voterò contro la sospensiva.

PRESIDENTE. Prima di passare alla votazione, desidererei far presente al Senato che nel sistema del nostro Regolamento, (diversamente da quanto è stabilito nel Regolamento

dell'altro ramo del Parlamento), l'assegnazione alle Commissioni dei disegni di legge, da approvarsi in sede referente o in sede deliberante, è demandata al Presidente.

Non esiste una disposizione la quale preveda che un disegno di legge, già assegnato dal Presidente ad una Commissione, possa dal Senato essere inviato ad un'altra.

Questo ho voluto dire perchè successivamente chiederò che su questo provvedimento si pronunci la Giunta del Regolamento, esclusivamente perchè non si crei un precedente il quale potrebbe non essere conforme alla interpretazione del Regolamento che la Giunta ritiene esatta.

Comunico al Senato che sulla domanda di sospensiva è stato chiesto l'appello nominale dai senatori Spezzano, Milillo, Terracini, Grieco, Farina, Picchiotti, Rolfi, Allegato, Troiano, Bei, Menotti, Gramegna, Gavina, Molè Salvatore e Mancini.

GASPAROTTO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GASPAROTTO. Faccio appello al senso di responsabilità dei colleghi che hanno richiesto l'appello nominale, affinchè ritirino la loro proposta.

CINGOLANI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CINGOLANI. Intendo richiamare la sua attenzione, onorevole Presidente, sull'ultimo capoverso dell'articolo 66 che dispone che le votazioni per la sospensiva di un disegno di legge debbono essere fatte per alzata e seduta dopo iniziata la discussione. La discussione qui si è iniziata col discorso del collega Macrelli, e quindi, mi pare che sia applicabile l'ultimo comma dell'articolo 66 del nostro Regolamento.

PRESIDENTE. È esatta l'osservazione dell'onorevole Cingolani, in quanto l'articolo 66 del nostro Regolamento dice testualmente così: « La questione pregiudiziale, cioè che un dato argomento non debba discutersi, e la questione sospensiva, cioè che la discussione o deliberazione debba rinviarsi, possono essere proposte da un senatore prima che si inizi la discussione. Questa iniziata, non possono più proporsi se non con domanda sottoscritta da almeno dieci senatori e la discussione può continuare soltanto se la domanda, dopo che abbiano parlato non più di due oratori in favore e due contro, sia stata respinta per alzata e seduta ».

La domanda di appello nominale, pertanto, non può essere accolta.

TERRACINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TERRACINI. Onorevole Presidente, mi pare che l'articolo 66 sia qui invocato a torto poichè quella del nostro collega senatore Milillo non è una proposta di rinvio. Se lo fosse si limiterebbe a chiedere di non discutere la questione oggi e di rinviarla, o a data fissa o a data indeterminata. L'onorevole Milillo non chiede un rinvio della discussione, anzi si rammarica, che se mai, questa debba essere rinviata se fosse accettata la sua proposta. Ma egli chiede che si segua una procedura diversa da quella che venne seguita. Non si tratta del rinvio previsto dall'articolo 66. È una questione di merito che dobbiamo risolvere, e su una questione di merito si può votare anche per appello nominale.

CINGOLANI. Noi ci rimettiamo al giudizio del Presidente.

PRESIDENTE. Onorevole Terracini, la questione è in questi termini: si è iniziata la discussione ed ora si tratta di sospenderla e di prendere un altro provvedimento. In questa situazione io ritengo che l'articolo 66 sia applicabile. Eventualmente, finita la discussione, potrà essere da lei presentata una simile proposta su una questione di merito, ma, intanto, la discussione già iniziata non può essere sospesa. Ricordo poi al senatore Terracini che proprio gli onorevoli proponenti hanno chiesto la sospensiva a norma dell'articolo 66 del Regolamento. Quindi, riservando all'onorevole Terracini di rivolgersi, se crede, alla Giunta del Regolamento contro questa interpretazione della Presidenza, io ritengo di dover porre in votazione per alzata e seduta la proposta di sospensiva del senatore Milillo ed altri.

Pongo pertanto ai voti tale proposta.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Dopo prova e controprova non è approvata).

Proseguiremo quindi nella discussione. È iscritto a parlare il senatore Lanzetta. Ne ha facoltà.

LANZETTA. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, l'argomento in discussione non forma oggetto di discriminazione ideologica, e può essere visto in piena libertà di giudizio, da ognuno di noi, indipendentemente dall'appartenenza a questo o quel gruppo parlamentare, perchè investe in sostanza concetti giuridici e tecnici che ognuno di noi può accettare senza preoccupazione di ledere questo o quel principio strettamente di partito, bastando soltanto aver presente il nostro diritto positivo illuminato e ravvivato dalla Costituzione della Repubblica. Perciò, pur ritenendo di interpretare il parere di parecchi colleghi, dichiaro che parlo a titolo personale senza impegnare menomamente l'azione del Gruppo parlamentare al quale mi onoro di appartenere.

In questa strana ratifica del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1235, e dico strana, perchè in sostanza non di ratifica, cioè di conferma solenne del Parlamento, si tratta, ma di demolizione e sconvolgimento e comunque di così profonde modifiche che ne snaturano addirittura i caratteri fondamentali...

PRESIDENTE. Le faccio presente, onorevole Lanzetta, che lei sta parlando di un disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati.

LANZETTA. Comprendo bene questa finezza. L'ho già tenuta presente e non ho omesso di riflettere su questo. Quindi, ritengo, mi consenta il Presidente, del tutto superfluo il richiamo, perchè ognuno di noi sa quali sono i limiti che deve imporsi. Io sono costretto a rivolgere critiche profonde al testo trasmessoci dall'altro ramo del Parlamento, ma tengo a precisare che la mia critica non è rivolta alle deliberazioni della Camera, considerate come alte espressioni della volontà d'un ramo del Parlamento, sibbene rivolta alla richiesta di fare adottare anche dal Senato gli stessi criteri. Massimo rispetto, dunque, per le decisioni dell'altro ramo del Parlamento, massima libertà nostra di criticare sino in fondo i disegni di legge sui quali dobbiamo decidere con la massima indipendenza di giudizio.

Implicitamente io ho difeso il decreto legislativo che noi dovremmo ratificare, come se lo ritenessi io stesso perfetto nella sua formulazione originaria e come se meritasse di essere ratificato senza ritocchi. Tengo invece a precisare, sempre a titolo personale, che io non ho avuta alcuna responsabilità, nè diretta nè indiretta, nella formazione del testo del decreto legislativo, e che non lo avrei accettato così come è stato compilato, se avessi avuto la possibilità di contribuire alla sua redazione. Lo ritengo sopportabile come frutto di una transazione tra opposte tendenze in seno alla Commissione speciale. Noi non dobbiamo dimenticare che, anche finito il periodo in cui le ideologie fasciste hanno ufficialmente influenzato non solo gli strati normali della pubblica opinione, ma anche il discernimento e l'intuito giuridico di uomini particolarmente capaci ed abilitati a rettamente intendere il diritto patrio, molte abitudini persistevano. I Ministeri, che durante il regime fascista avevano avuto ampi poteri su tutti gli enti, i quali a poco a poco erano venuti ad essere considerati di diritto pubblico, mal sopportavano di dover perdere controlli e potestà. Una parte della pubblica opinione stessa vedeva la Federazione dei Consorzi agrari e i Consorzi agrari con criteri che certamente io non condivido, ma che in tutti i modi dovevano contribuire a costituire delle remore al libero convincimento dei membri chiamati alla formazione del decreto legislativo in esame. Però era intendimento di quella Commissione che il decreto legislativo dovesse rispondere a quel concetto di democratizzazione di tutti gli istituti, di tutti gli enti, di tutte le organizzazioni che, per una ragione o per un'altra, dal campo strettamente privatistico erano stati portati in un campo assolutamente pubblicistico dal fascismo.

Io ricordo a me stesso, perchè voi certamente non ne avete bisogno, che i Consorzi agrari erano persino apparsi agli agricoltori come strumenti rivolti contro i loro interessi. Appariva quindi legittima l'aspettazione di tutti gli agricoltori, dai più grossi ai più piccoli, di vedere democratizzata la vita dei Consorzi agrari e della Federazione italiana dei Consorzi agrari. Il decreto che noi stiamo esaminando volle rispondere a questa categorica necessità

di democratizzazione e, se anche non vi riuscì perfettamente, quello era il fine propostosi. È al lume di quello spirito di democratizzazione, che dette origine al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1235, che noi dobbiamo, in sede di ratifica, esaminare la gravità di quegli emendamenti che l'altro ramo del Parlamento ha approvato e che la nostra Commissione — a maggioranza — raccomanda al Senato.

Molti di voi ricorderanno come me qual'era la vita dei Consorzi agrari prima del 1938, prima cioè di quando il regime fascista vi mettesse le mani addosso. I Consorzi agrari erano allora delle cooperative, semplici cooperative come tutte le altre cooperative italiane, cioè a dire enti di diritto privato; e la Federazione italiana dei Consorzi agrari non era altro che una cooperativa tra cooperative, cioè a dire una derivazione di libere cooperative, creata per il potenziamento dei singoli Consorzi cooperativi; quindi era un derivato dei Consorzi e non una sovrastruttura che avesse capacità di imperio sui Consorzi. Era, per usare una espressione più plastica, il punto di incontro, espresso sempre in forma democratica e cooperativa, della volontà dei soci di potenziamento dei singoli Consorzi agrari.

Nel 1936 voi ricorderete che vennero gli ammassi. Gli ammassi granari obbligatori, succeduti ad un esperimento di ammassi volontari compiuto nel 1935, rappresentavano nient'altro che un servizio di Stato, un servizio che lo Stato avrebbe potuto compiere direttamente, ma che affidò ai Consorzi agrari. E non ripugnò a nessun giurista, dai più modesti ai più alti, la idea che si potessero affidare da parte dello Stato, a enti di diritto privato, servizi e funzioni che erano propri dello Stato: apparve cioè perfettamente naturale che organismi di diritto privato esercenti una funzione nell'interesse diretto dei singoli produttori agricoli, potessero, con gestione separata e con contabilità separata, occuparsi, in linea occasionale e non permanente, di una determinata funzione di Stato. D'altra parte nel nostro diritto positivo non mancavano esempi di altri casi in cui enti di diritto privato erano stati incaricati di funzioni statali, cioè a dire di servizi che lo Stato avrebbe potuto esercitare direttamente e invece riteneva più conveniente affidare a questi enti. Nel 1938 soltanto, dopo che per ben due anni i Consorzi agrari avevano gestito un servizio di carattere pubblico, senza snaturare i propri caratteri di enti privatistici, intervenne lo Stato, in quella mania di riportare tutto nel cosiddetto ambito dello Stato, che arrivò a delle forme addirittura assurde e repugnanti a quanti hanno il culto del diritto. Noi avemmo allora il primo passo. Nel 1938 si obbligarono i vari Consorzi periferici — che adempivano a funzioni importantissime, specialmente nei luoghi e nei paesi in cui l'organizzazione non è un fatto spontaneo ed ha bisogno di essere sollecitata continuamente da mezzi opportuni — a riunirsi in Consorzi provinciali. Successivamente, attraverso una legislazione di natura pubblicistica, i Consorzi agrari e la Federazione dei Consorzi agrari diventarono enti di diritto pubblico a tutti gli effetti; e i soci perdettero la loro fisionomia originaria diventando semplici partecipanti e di fatto a poco a poco spiritualmente si allontanarono dai Consorzi agrari intesi come organismi di propria pertinenza.

Anche se talvolta essi servirono, in senso lato, gli interessi degli antichi soci questi sentirono i Consorzi agrari come avulsi da loro, come estranei alla loro vita intima, estranei alle loro ansie, e molte volte li sentirono addirittura nemici. Questi i precedenti del decreto legislativo che noi stiamo esaminando, il quale fu inteso come naturale reazione contro una legislazione che unanimemente tutti ritenevano superata. Il nuovo provvedimento doveva essere profondamente riparatore, doveva riportare i Consorzi agrari e la Federazione alla loro primitiva origine, che era stata feconda di bene. Perchè, se pure alcuni non lo hanno mai saputo, ed altri lo hanno dimenticato, è certo che il complesso dei Consorzi agrari, e la potente Federazione dei Consorzi agrari in passato hanno esercitato funzioni importantissime nella vita economica dell'agricoltura italiana; si può dire anzi che il progresso o gran parte del progres-

so dell'agricoltura italiana negli ultimi 50 anni è strettamente legato alla vita dei Consorzi agrari, ed a quella della Federazione, organismo noto ed apprezzato anche all'estero. Ripeto, il decreto legislativo che noi stiamo esaminando non è perfetto. Contiene alcuni utili elementi, contiene l'affermazione che i Consorzi agrari e la Federazione sono delle cooperative, secondo la legislazione del nostro Paese; ma contiene anche delle limitazioni. Comunque fa delle ampie concessioni, a quegli enti, di libertà democratiche che ormai, specie dopo l'entrata in vigore della Costituzione della Repubblica, permeano l'animo degli italiani. E vi sono stati perciò introdotti tanto più che questi princìpi erano già entrati nella vita di moltissimi altri organismi. Vi è stato introdotto il concetto della rappresentanza proporzionale dei soci nell'amministrazione, appunto allo scopo di sollecitare tutti i soci a vivere intensamente la vita dei propri organismi economici. Ed è così che si è già stabilita una gara di emulazione fra maggioranza e minoranza, in modo che la vita dei Consorzi agrari possa svilupparsi su linee fruttuosamente democratiche.

Senonchè sono venute le modifiche a questi criteri, modifiche così profonde che ne distruggono lo spirito informatore; lo snaturano completamente. E oggi, se noi dovessimo aggettivare questo tipo di snaturamento, questo complesso di disposizioni che si sono volute sovrapporre alla primitiva forma ed alla primitiva sostanza data al decreto legislativo in esame, dovremmo adottare aggettivi molto incisivi per proporzionarli alla realtà.

La maggioranza della Commissione, di cui il nostro collega Bosco, relatore, non è che l'espressione, è arrivata a fare ben gravi affermazioni nello intento di giustificare il tutto.

Orbene io intendo portare a cognizione vostra quei rilievi e quelle critiche che, se pur rivolte al relatore, toccano la maggioranza che ha agito erroneamente, a mio giudizio.

Vi è nella relazione una strana opinione del concetto di attività pubblicistica in contrapposizione al concetto di attività privatistica. Nella relazione — e ve ne rileggo alcuni brani per meglio intenderci — è affermato che i Consorzi agrari, pur essendo stati nel decreto legislativo che noi stiamo esaminando, considerati enti cooperativi, come tutti gli altri, in sostanza — dice il relatore — « non si potette ricostituirli con caratteri nettamente privatistici, in quanto da una parte sembrò opportuno di mantenere ai Consorzi la natura di enti provinciali, e dall'altra non si ritenne di attribuire ai soci l'ingente patrimonio dei Consorzi ».

Più oltre il relatore dice: « Il carattere pubblicistico dei Consorzi risulta anzitutto dalla sfera territoriale di competenza dei medesimi, che in base all'articolo 6 del menzionato decreto, coincide col territorio della provincia, eccetera ».

Più oltre ancora afferma: « Un'altra limitazione alle norme di diritto comune si ha nella distribuzione degli utili ».

BOSCO, *relatore di maggioranza*. Legga tutto e non solo a tratti.

LANZETTA. Se lo desidera lo posso leggere anche per intero.

È profondo, collega Bosco, il divario tra il concetto di ente di diritto pubblico espresso nella relazione e il concetto di ente di diritto pubblico che è non soltanto nel nostro diritto positivo, ma nella migliore letteratura, e nella più autorizzata giurisprudenza.

BOSCO, *relatore di maggioranza*. Non ho qualificato i Consorzi come enti di diritto pubblico, ma come enti con carattere pubblicistico.

LANZETTA. Quando un ente ha carattere pubblicistico è ente di diritto pubblico poichè un ente privato non può avere carattere pubblicistico, così come un ente pubblico non può avere carattere privatistico, « per la contraddizione che nol consente ».

È sembrato all'onorevole relatore che la distribuzione degli utili in quella determinata misura costituisca elemento di natura pubblicistica. È sembrato anche che la maniera di distribuire il patrimonio dopo l'eventuale cessazione della vita degli enti costituisce altro elemento atto a stabilire il carattere pubblicistico opinato.

BOSCO, *relatore di maggioranza*. Ma il carattere è proposto dalla legge.

LANZETTA. Se il collega Bosco avesse esperienza di cooperative — e questo lo dico non a titolo di mortificazione ma per chiarire le situazioni — saprebbe che è già da tempo nella legislazione del nostro Paese il concetto che una cooperativa è vera cooperativa e tutelabile a tutti gli effetti solo quando gli utili non si ripartiscano che in misura limitata ed il patrimonio non si ripartisca fra i soci ma si devolva a scopi di pubblica utilità quando abbia cessato di servire ai fini per cui l'ente cooperativo era stato costituito. Questi principi, per noi vecchi cooperatori, sono, se mi consentite l'espressione che non vuole essere irriverente, elementari, e dovrebbero essere come tali riconosciuti da tutti, ora che da tempo sono qua e là consacrati in leggi dello Stato.

Al collega Bosco non dovrebbe essere sfuggito, per esempio, che col decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, quindi anteriore alla pubblicazione del decreto legislativo che stiamo esaminando, proprio all'articolo 26 è detto: « Agli effetti tributari si presume la sussistenza dei requisiti mutualistici quando negli statuti delle cooperative siano contenute le seguenti clausole: *a*) divieto di distribuzione dei dividendi superiori alla ragione dell'interesse legale ragguagliato al capitale effettivamente versato; *b*) divieto di distribuzione delle riserve fra i soci durante la vita sociale; *c*) devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale dedotto soltanto il capitale versato e i dividendi eventualmente maturati, a scopi di pubblica utilità, ecc. ». Ma anche prima di questo decreto legislativo, ripeto, tutti quelli che si occupavano di cooperazione sapevano come non si potesse immaginare una cooperativa che dividesse utili in misura superiore all'interesse legale e distribuisse il patrimonio ai soci. Il concetto di cooperativa è strettamente collegato a quello della mutualità e questa va interpretata non in senso corporativo, cioè a dire come mutualità ristretta ad un ambito limitato di soci ma aperta anche a quanti domani vogliano diventarlo. Il numero indefinito dei soci, la possibilità che in una cooperativa entri chiunque appartenga alla medesima categoria e persegua gli stessi fini, fa sì che il concetto di mutualità sia inteso e si debba intendere in senso lato; e di questo avviso ormai sono i migliori studiosi della materia.

Onorevoli colleghi, per combinazione io sono tra i dirigenti della Lega nazionale delle Cooperative. Ritengo che la nostra Lega persegua fini sociali con indirizzi più profondamente sociali di quelli perseguiti da altre correnti cooperative. Questo però non mi impedisce di riconoscere liberamente che tutta la cooperazione italiana, da Mazzini in poi — compresa quindi la cooperazione bianca che oggi è riunita nella Confederazione nazionale delle cooperative — ha sempre fatto distinzione tra cooperative vere e cooperative spurie e che quando ha pensato alle cooperative vere non ha mai immaginato di vedere in esse come possibile la spartizione dei dividendi e dei patrimoni, come avviene nelle società anonime di speculazione. Non fine capitalistico quindi hanno mai inteso perseguire le cooperative, ma soltanto fini mutualistici, pur essendo di natura assolutamente privatistica e non tollerando trascendenze in enti a carattere, prevalentemente o non, pubblicistico.

Sabbiato un poco il terreno da certi preconcetti, giova ribadire che non basta dire che un tale ente ha carattere pubblicistico o ha carattere privatistico, essendo necessario vedere come viva l'ente, in quale maniera si sostanzi, quali scopi persegua. Nella specie, poichè le chiacchiere sono a zero, come il collega Conti ha detto un momento fa, leggiamo insieme quali sono gli scopi dei Consorzi agrari e della Federazione, per stabilire se siano enti di diritto pubblico o di diritto privato.

Dice l'articolo 1: « I Consorzi agrari e la Federazione italiana dei Consorzi agrari sono società cooperative a responsabilità limitata, regolate dal presente decreto e per quanto non è ivi disposto, dalle norme dettate negli articoli 2514 e seguenti del titolo sesto del libro quinto del Codice civile ».

Già questa introduzione fa presumere che siano enti di natura privatistica.

Articolo 2: « I Consorzi agrari hanno lo scopo di contribuire all'incremento ed al miglioramento della produzione agricola nonchè

alle iniziative di carattere sociale e culturale nell'interesse degli agricoltori... ».

Non dunque nell'interesse della generalità dei cittadini, rappresentata dallo Stato, ma nell'interesse degli agricoltori. « A tal fine essi producono, acquistano e vendono fertilizzanti e sementi ecc. e tutto ciò che può riuscire utile agli agricoltori e all'agricoltura. Eseguono, promuovono ed agevolano la raccolta, il trasporto, la lavorazione, il collocamento, la compravendita dei prodotti del suolo e di tutte le industrie connesse con l'agricoltura, operando sia come intermediari, sia come parti. Provvedono alle operazioni di ammasso volontario ». Di chi? « Degli agricoltori ». « E di utilizzazione e trasformazione ai fini collettivi, dei prodotti agricoli; danno in locazione ecc. ecc. ». Sono tutte, fino al comma sesto, funzioni di carattere assolutamente privatistico, limitate all'ambito dei propri soci e, soltanto nell'ultimo comma, il comma ottavo...

BOSCO, *relatore di maggioranza*. È il comma sesto.

LANZETTA. È il comma ottavo.

BOSCO, *relatore di maggioranza*. Anche il sesto.

LANZETTA. Leggiamo il comma sesto: « Concorrono agli studi e ricerche di interesse dell'agricoltura e, in genere, a tutte le iniziative ecc. ». Ma la funzione del sesto comma è una funzione che riguarda esattamente i soci dei Consorzi agrari. Allora dirò: se il collega Bosco avesse vissuta la vita della Federazione dei Consorzi agrari e di certi Consorzi agrari italiani, avrebbe saputo che esistevano già campi sperimentali, che esistevano studi per il miglioramento dell'agricoltura, nell'ambito dei Consorzi agrari, quando nessuno discuteva della natura pubblicistica o privatistica dei Consorzi medesimi. Il fatto che un istituto di carattere privato compia anzitutto, nell'interesse dei propri soci, degli studi che in linea mediata e lata possono interessare la collettività nazionale, internazionale, mondiale (perchè si capisce che se in un campo di sperimentazione si accerta una nuova verità di questa nuova verità benificeranno tutti, soci e non soci) questo non basta a far trascendere in istituto di natura pubblicistica un istituto di natura privatistica. D'altra parte lo stesso comma ottavo dà ragione a me. Quando nel comma ottavo si parla di servizi di natura pubblicistica, si stabilisce un principio, e cioè che la gestione relativa a quei servizi debba essere tenuta staccata dalle altre gestioni. Perchè? Perchè non vi può essere commistione tra gestione di carattere privatistico e gestioni di carattere pubblicistico. Se il comma sesto, collega Bosco, avesse voluto avere un carattere pubblicistico, avrebbe comportato anche una gestione separata. L'unica gestione separata, e quindi non costituzionalmente connaturale alla vita dei Consorzi agrari e della Federazione è quella prevista dal comma ottavo che infatti dice: « Possono eseguire per conto e nell'interesse dello Stato le operazioni necessarie per il ricevimento, la conservazione e la distribuzione di merci e prodotti di qualsiasi specie. Le gestioni connesse con tali operazioni saranno tenute separatamente da quelle normali ». Quindi, per il decreto legislativo che noi stiamo esaminando i Consorzi agrari e la Federazione sono enti cooperativi normali, sono enti di diritto privato, con nessun carattere pubblicistico.

Indubbiamente, a titolo personale e per le idee politiche che io professo, non difendo questo decreto al lume di princìpi di liberalismo economico. In una società socialista questi istituti li esamineremmo con altri criteri, ma siccome, ahimè, noi non viviamo in una società socialista, ma in una società in cui da ogni parte si compiono atti contrastanti con i princìpi di una società socialista, noi non possiamo fare a meno di esaminare la possibilità di fare vivere i cittadini italiani per lo meno liberi di sviluppare quelle attività che la Costituzione italiana consente. Le cooperative sono libere associazioni secondo il nostro diritto positivo ed i soci delle cooperative vi hanno interessi che non sono soltanto di natura patrimoniale; e su questo vi prego di porre la vostra più viva attenzione. Vi hanno interessi morali e spirituali importantissimi perchè l'elevazione dei soci delle cooperative attraverso la vita associata, se pure possa tradursi in miglioramenti materiali, è soprattutto patrimonio morale, assolutamente personale. Quindi il socio della cooperativa esercita e intende eser-

citare nella cooperativa — e le nostre leggi glielo consentono — oltre i diritti di carattere economico-finanziario, anche le principalmente diritti di carattere morale e personale che per meglio intenderci chiameremo, con linguaggio più tecnico, di carattere personalissimo, cioè a dire diritti che non possono essere demandati ad altri, altro che in determinate forme e con determinate limitazioni. Invece, la riforma, che si dovrebbe introdurre in sede di ratifica, modifica profondamente i criteri che il codice ritiene normali e che lo stesso decreto legislativo in esame aveva riaffermato. Immaginate questa enormità: le assemblee dei Consorzi non sono più assemblee di soci, ma sono assemblee di delegati dei soci e (badate bene) i delegati non sono nominati volta per volta *cognita causa*, ma allo scoperto, con mandati che sono vere e proprie cambiali in bianco, da utilizzarsi a discrezione.

Per questo c'era bisogno di fare una legge speciale, c'era bisogno di disturbare dei legislatori per stabilire che è possibile quello che per legge già esiste? Esiste infatti già nella legge del nostro Paese la possibilità di nominare a tempo indeterminato dei procuratori generali *ad negotia;* ma, nel nostro diritto positivo è stabilito che il rappresentante, il mandatario trovi i suoi poteri e le limitazioni nel mandato, ed è stabilito anche, nella giurisprudenza e nella pratica applicazione del nostro diritto, che il mandatario *ad negotia* non possa andare al di là dell'amministrazione dei diritti strettamente patrimoniali. Finora non si era mai visto che il procuratore generale *ad negotia* potesse esercitare anche i diritti di carattere personale ed anzi personalissimo. In questa legge noi vediamo applicato questo assurdo. Ma vi è dell'altro. La legge del nostro Paese, quando parla di cooperative, stabilisce che vi possono essere delle assemblee particolari di una determinata cooperativa, e quindi nel caso specifico del Consorzio. Il Consorzio a carattere provinciale può fare 30 assemblee. 50 assemblee particolari, ma, stabilisce la legge, che in queste assemblee particolari i delegati che saranno espressi per l'assemblea generale debbono essere espressi dopo che i soci abbiano saputo esattamente quale è l'ordine del giorno che si deve discutere; cioè a dire le assemblee parziali discutono lo stesso ordine del giorno che i loro delegati andranno a discutere e ad approvare od a disapprovare in sede di Assemblea generale. Ma nel nostro diritto positivo non si è mai pensato alla possibilità di delegati nominati senza che i mandanti conoscano l'ordine del giorno da discutere e così, per un triennio. Che razza di soci sarebbero quelli che avessero le mani legate per ben tre anni, senza essere mai interpellati, senza avere nemmeno la possibilità di revocare i delegati, perchè non è contemplato neppure questo istituto nella legge che dovremmo approvare?

Ma c'è di più. Noi arriveremmo, se dovessimo accettare i princìpi che ci si propone di approvare, all'assurda ipotesi di delegati di delegati, in quanto è stabilito che nelle assemblee generali non si possano che eleggere i delegati triennali. Ne viene di conseguenza che nelle assemblee particolari i soci non potrebbero che indicare dei delegati all'Assemblea generale che, a loro volta — guardate l'assurdo — dovrebbero delegare quelli che per tre anni dovrebbero prendere parte alle assemblee generali; avremmo cioè l'ipotesi assurda del delegato che delega, cosa che è stata sempre ripugnante per il nostro diritto positivo. Io mi appello a questo proposito principalmente a quanti hanno consapevolezza di giuristi in questa Camera perchè trasmettano la loro ripugnanza ai loro amici.

Presidenza del Vice Presidente ALBERTI ANTONIO

LANZETTA. L'art. 3, poi, così come modificato, dice: « La Federazione italiana dei Consorzi agrari esercita su tutto il territorio nazionale, in quanto riguardino esigenze di carattere nazionale, le attività di cui all'articolo precedente, svolge servizi di carattere generale nell'interesse dei consorzi, agevolandone, controllandone e coordinandone le attività ». Si attribuisce quindi potere di controllo alla Federazione dei Consorzi agrari sui Consorzi stessi.

Il collega relatore ha avvertita l'enormità di questa disposizione, ha compreso cioè che, essendo la Federazione sostanzialmente un derivato dei Consorzi, non può controllare quelli che l'hanno formata, perchè la Federazione dei Consorzi agrari non è una superstruttura autonoma, ma una formazione economico giuridica espressa dai Consorzi agrari per il proprio potenziamento e, sotto certa specie, mandataria dei Consorzi stessi, arriveremmo all'assurdo di una mandataria che vigilerebbe e controllerebbe i mandanti: forma assurda quanto altra mai. Ha perciò cercato di attenuare il significato obiettivo del controllo introdotto sino a degradarlo a mero mezzo strumentale del coordinamento dei Consorzi; ma è evidente l'inganno. Infatti i termini del coordinamento sono già stabiliti dai Consorzi in sede di assemblea della Federazione In altri termini sono i soci della Federazione dei Consorzi agrari che nel dar vita alla Federazione e nel farla muovere, naturalmente ne determinano i modi di vivere e di agire ai fini del coordinamento inteso come mezzo strumentale del proprio potenziamento.

Nè la vigilanza in esame potrebbe essere giustificata ai fini della nota vigilanza sulle cooperative; perchè la nostra legislazione in materia non ha voluto mai consentirla ad alcun organismo economico.

È altra cosa l'organismo nazionale di carattere sindacale come la nostra Lega delle cooperative o la vostra Confederazione: questi non sono organismi economici e quindi ben possono esercitare la vigilanza all'uopo specificatamente voluta dalla legge. Fino a che i Consorzi agrari e la Federazione dei Consorzi agrari non aderiranno all'una o all'altra organizzazione sindacale, non potranno — e anche se lo volessero sarebbe contro la legge — avere un ente di vigilanza sull'ente economico Federazione dei Consorzi agrari. Del resto chi vigilerebbe poi la Federazione che è anch'essa una cooperativa? Assurdo dunque anche da questo lato, senza calcolare che sarebbe limitativo assolutamente della libertà dei Consorzi soci.

Articolo 6. — che va meglio lumeggiato dall'articolo 40-*bis*. Immaginate voi, onorevoli colleghi, dei soci di consorzi agrari, che non siano neanche liberi, secondo il progetto che dovremmo approvare, di stabilire ad un certo momento che essendo troppo grosso un consorzio provinciale, sarebbe meglio creare delle formazioni un po' più piccole in vista di determinate esigenze topografiche e di economia agraria? Nossignori, non hanno la libertà di farlo. Anzitutto con un calcolo aprioristico si stabilisce che non debbono essere più di due, come se fosse sempre possibile dividere per due e non fosse, per esempio meglio farne tre Ma quel che è più grave è che la loro volontà di procedere a questo diverso assestamento, dovrebbe essere categoricamente espressa « nel giro di tre mesi », perchè se non agissero nel giro di tre mesi (secondo l'articolo 40-*bis*) perderebbero questo diritto. Badate che questo per chi giudica stando dietro al tavolo di un Ministero può non sembrare un assurdo, ma è un assurdo per chi vive nella realtà A che cosa risponde il concetto di poter arrivare ad una suddivisione del Consorzio provinciale o del Consorzio interprovinciale? Risponde ad una necessità pratica: non può essere un capriccio, non può essere un lusso di carattere campanilistico; è una necessità che scaturisce dalla esperienza pratica. Potremmo avere una provincia poco organizzata, poco sviluppata dal punto di vista agricolo, che in questo momento non consentisse di suddividere il consorzio provinciale; potremmo tra un anno o due veder sorgere altre necessità, per cui il Consorzio provinciale dovesse scindersi, ed allora perchè limitare anche in questo la libertà dei soci? E quel che più monta, la deliberazione dei soci del Consorzio dovrebbe categoricamente sottostare al beneplacito del Ministro, il quale, stando a Roma nel suo ufficio, dovrebbe — secondo i riformatori — conoscere le condizioni locali molto meglio dei soci del Consorzio. Questi, in un momento in cui per la nostra Costituzione per le discussioni che continuamente si fanno l'orientamento generale è proteso verso un ampio decentramento amministrativo ed addirittura verso la divisione per Regioni, dovrebbero patire l'ingiustizia di non potersi meglio organizzare, perchè se non piace al Ministro — chi vive a Roma mai conosce appieno le realtà locali — questo diritto di meglio organizzarsi possono per-

derlo. Ma non è questo l'ultimo degli assurdi tra quelli che abbiamo esaminati. Ve ne sono anche di più gravi.

L'articolo 11, secondo il testo originario, stabiliva questo concetto giusto e molto pratico: presso la Federazione dei Consorzi agrari, cioè a dire presso questo ente di potenziamento dei consorzi, sarà formato un elenco di persone capaci di dirigere i consorzi locali. Come era formato secondo il decreto legislativo? I vari consorzi indicavano le persone che potevano essere ritenute capaci; anche la Federazione consorzi agrari poteva indicare degli altri nomi e si formava con tutti questi nomi, obbligatoriamente, un albo nel quale scegliere i direttori di consorzi. Questo albo era stato però impropriamente chiamato ruolo. Quindi sdegno e riforma!

Ebbene, cosa strana, con l'articolo 11 modificato si forma realmente un ruolo, pur chiamandolo albo. Per correggere una improprietà di linguaggio in sostanza si è formato un ruolo dei direttori di Consorzi agrari dipendenti dalla Federazione.

D'ora in avanti i Consorzi non potranno più indicare i nomi degli eventuali dirigenti. Cioè lo potranno solo in teoria; ma ora la Federazione potrebbe anche non includerli nell'albo — ruolo — perchè l'obbligo è trasformato in mera facoltà. Si sono capovolti i termini dei rapporti. Per inciso debbo dire che i Consorzi e la Federazione sono oggi amministrati dai funzionari e si è creata nei Consorzi e nella Federazione una burocrazia che fa concorrenza alla burocrazia dei vari Ministeri che abbiamo deplorato e continueremo a deplorare.

Il ruolo dei direttori dei Consorzi verrebbe dunque fatto dalla Federazione la quale in sostanza così imporrebbe ai Consorzi dei direttori di propria scelta.

Ne dovrebbe conseguire che essendo i direttori scelti dalla Federazione ed essendo dipendenti suoi e perciò di sua assoluta emanazione, dovrebbe pagarli la Federazione e dovrebbe questa rispondere del loro operato, *erga omnes*, in base ad ipotesi di *culpa in eligendo*

Invece l'articolo 11 che si vorrebbe far votare a noi, calpestando ogni logica giuridica, stabilisce che i direttori saranno pagati dai consorzi, i quali risponderanno anche del loro operato. E ne risponderanno proprio per una finzione di *culpa in eligendo* non avendo essi eletto un bel niente, perchè, mentre il ruolo dei direttori è formato dalla Federazione e non dai Consorzi, i Consorzi sono obbligati a scegliere i direttori in una terna formata sempre dalla Federazione, quindi in una terna di individui che sono sempre soltanto di fiducia della Federazione.

Se per esempio la Federazione dei Consorzi agrari, in un momento in cui il sistema delle raccomandazioni, dei favoritismi e del nepotismo è ancora disgraziatamente in auge, mette nel ruolo degli incompetenti, dei cretini o degli immorali, i Consorzi agrari debbono non soltanto subirli e pagarli, ma debbono rispondere delle loro eventuali malefatte. Un assurdo più madornale di questo non si potrebbe immaginare e questo riconferma che l'intendimento della riforma è quello di togliere ai Consorzi agrari — e quindi ai soci dei Consorzi agrari — quella autonomia di amministrazione e di giudizio, quei concetti di libertà, di democrazia, che il decreto legislativo riformando aveva inteso ristabilire.

E veniamo all'articolo 23. Questo articolo, nel testo originario, riconosce il principio democratico della rappresentanza proporzionale dei soci nei consigli di amministrazione, formati da una maggioranza e da una minoranza. Voi comprendete che i Consorzi agrari rappresentano interessi cospicui, rappresentano migliaia di soci, molte volte addirittura diecine e diecine di migliaia di soci, con interessi materiali e morali imponentissimi.

BOSCO, *relatore di maggioranza*. Nelle altre cooperative c'è questo?

LANZETTA. In molte cooperative c'è questo.

BOSCO, *relatore di maggioranza*. Volontariamente?

LANZETTA. Volontariamente, perchè chi sente il senso della democrazia, non può fare a meno di accettare questo principio. Mi meraviglio del resto che proprio da parte democristiana vi sia oggi la negazione del principio che ha formato la base del partito popolare italiano, che non è stata rinnegata dalla attuale democrazia cristiana; il principio del-

la rappresentanza proporzionale, in Italia, è stato sempre sostenuto dalla vostra parte.

BOSCO, *relatore di maggioranza*. Nei corpi politici.

LANZETTA. Ma sia che si tratti di corpi politici, sia che si tratti di organismi economici, tutti gli aggregati o sono organismi democratici o non lo sono, Il decreto legislativo che noi discutiamo, rispondendo esattamente a questo concetto di democrazia, aveva stabilito — badate — non soltanto che il consiglio di amministrazione dei Consorzi agrari fosse composto di 13 membri, dei quali 12 eletti dall'assemblea tra i soci, spettando due terzi dei posti alla maggioranza e un terzo alla minoranza, ma anche che vi fosse uno in rappresentanza del personale consortile. Il nuovo articolo 23, che noi dovremmo approvare, stabilisce che il Consiglio di amministrazione è formato da 13 membri. dei quali 12 eletti dall'assemblea dei delegati e basta. Quindi, prima il socio interveniva direttamente nell'assemblea, ne conosceva l'ordine del giorno, lo discuteva. faceva la sua critica, ed aveva anche la garanzia che ad amministrare vi fossero maggioranza e minoranza, in una giusta alternativa di proposte e di critiche. Oggi si vorrebbe togliere ai soci il diritto di intervenire in assemblea, il diritto di criticare gli atti amministrativi e si vorrebbe ancora togliere ai soci il diritto di vedere amministrata la società da maggioranza e minoranza, la cui coesistenza è sempre elemento di garanzia. Altro che servire la democrazia! Qui si vogliono servire criteri che io non voglio qualificare, ma che certamente questa Assemblea, se non vuole squalificarsi, non può fare a meno di riprovare. Non a caso ho adoperato la espressione «squalificare», onorevole Bosco, che ha rabbrividito: questa è una Assemblea politica, creata dalla Costituzione della Repubblica italiana, che vuole sia affermata nelle forme più ampie la democrazia in tutti i settori della vita del nostro Paese. Se questa Assemblea accettasse nello spirito e nella lettera la legge così come ci è presentata oggi, modificata così profondamente come ho detto, essa negherebbe quei princìpi di democrazia che è invece obbligata a servire nell'interesse del Paese. Questa è la ragione profonda per la quale, onorevoli colleghi, vi prego di riflettere attentamente. Io non voglio fare del pettegolezzo per dirvi i motivi per i quali siamo arrivati a questa forma di antidemocrazia e quali sono gli interessi che si vogliono servire, interessi personali e di categoria: dico soltanto che noi abbiamo il dovere di aprire gli occhi. A questo dovere noi non potremo mancare senza venir meno a doveri elementari che il Paese ritiene siano stati a noi affidati dal popolo italiano. Gli emendamenti proposti sono giuridicamente assurdi, socialmente dannosi, politicamente condannabili. Spero che noi non ci macchieremo della responsabilità di averli accettati. Io voterò contro; spero che molti altri colleghi voteranno contro, in modo che rimanga nella forma originaria il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1235, che, se dovesse essere modificato, dovrebbe esserlo in bene e non in male, snellendosi la forma di amministrazione e di vita dei Consorzi e della Federazione dei Consorzi agrari e non mortificandosi la libertà dei soci, utili strumenti dell'economia italiana.

MILILLO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MILILLO. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, la storia del decreto legislativo 7 maggio 1948 sul riordinamento dei Consorzi agrari e della Federazione italiana dei Consorzi agrari, rispecchia la stessa storia politica di questi ultimi anni dopo la liberazione.

Infatti, dopo che nel 1938 si erano costituiti coattivamente i consorzi agrari provinciali, con la fusione obbligatoria dei consorzi volontari preesistenti; dopo che successivamente, nel 1939, si erano avuti gli statuti tipo dei consorzi provinciali e della Federazione italiana dei consorzi, in cui il potere esecutivo faceva sentire sempre di più la sua preminenza; dopo la ulteriore legge emanata nel 1942, con relativi nuovi statuti tipo che accentuavano l'intervento del potere esecutivo, fascistizzando completamente codesti organi e facendone degli strumenti completamente inseriti in quello che si chiamava l'ordinamento corporativo; dopo tutto ciò, alla liberazione, non poteva non sentirsi il bisogno di una radicale riforma dell'intera materia. Questo bisogno fu av-

vertito dalle categorie interessate e dai partiti politici. Nel 1945 si ebbe la nomina di una Commissione di studio della riforma da parte del Ministro dell'agricoltura. La Commissione fece coscienziosamente, se pure con una certa lentezza, il suo lavoro, e lo fece tenendo presente un criterio fondamentale: democratizzare ed insieme raggiungere un giusto equilibrio tra l'elemento privatistico e l'elemento pubblicistico dei Consorzi agrari, sì da contemperare la loro funzione originaria di associazioni volontarie intese all'incremento ed al potenziamento dell'agricoltura e le esigenze dell'interesse nazionale, diventate sempre più importanti man mano che i consorzi venivano ampliando le loro funzioni.

Ad onore del vero bisogna dire che questi obiettivi nel decreto legislativo del quale oggi ci occupiamo furono realizzati in misura notevole; ma il lavoro della Commissione non si svolse senza resistenze da parte dei troppi interessati, i quali si opponevano ad una riforma sostanziale e intendevano riportare i consorzi a quello che era stato il loro ordinamento in tempo fascista. Solo così si può spiegare il fatto che, nonostante i lavori della Commissione di studio fossero conclusi, tuttavia la promulgazione del decreto legislativo tardasse per molti mesi. Quando finalmente si arrivò alla firma del Capo provvisorio dello Stato, il 7 maggio 1948, ci vollero ancora altri sei mesi, fino all'ottobre di quell'anno, perchè il decreto fosse pubblicato. Perchè questo? Evidentemente perchè quelle resistenze si andavano organizzando ed andavano esercitando una pressione sempre più forte sul Governo.

Ebbene, quelle resistenze che volevano già allora sabotare la riforma sono le stesse che oggi sono riuscite, almeno nell'altro ramo del Parlamento, a far passare sotto specie di emendamenti in sede di ratifica, un completo rimaneggiamento della materia e, quel che è peggio, un completo rimaneggiamento in senso antidemocratico, in senso involutivo, nel senso, cioè, di un vero e proprio ritorno, nemmeno ai princìpi degli statuti e della legislazione del 1939, ma addirittura ai princìpi ed ai criteri attuati con la legislazione del 1942, che, come ho detto, segnò la definitiva fascistizzazione di questi organi.

Il Governo oggi, evidentemente, capitola di fronte a queste esigenze non disinteressate. Bisogna meravigliarsene? Noi non ce ne meravigliamo, non possiamo meravigliarcene, dal momento che abbiamo avuto ed abbiamo un Ministro dell'agricoltura il quale da due o tre anni a questa parte non ha avuto altra preoccupazione se non quella di insediare in tutti i Consorzi agrari gli uomini della sua parte politica, non ha avuto altra preoccupazione se non quella di ridurre i Consorzi agrari a feudi dell'Azione cattolica e del sindacato democristiano dei coltivatori diretti. Ma, quel che è più grave, non ci viene data nemmeno una parvenza di giustificazione delle profonde modifiche che si vogliono apportare a questo decreto legislativo. Perchè oggi, in effetti, dovremmo ripudiare un decreto legislativo che rappresentò un felice compromesso fra le varie esigenze ed i vari interessi? Perchè dovremmo scostarcene in modo così radicale? Quali sono le ragioni per le quali, dopo appena un anno di applicazione di quel decreto, oggi dovremmo sentire la necessità di respingere interamente i princìpi su cui esso si basava per adottare princìpi diametralmente opposti? Quali sono le ragioni, quali gli inconvenienti che noi abbiamo riscontrati?

E passo brevemente ad una analisi dei punti essenziali, sui quali si ferma la nostra critica, che è critica di fondo, sostanziale.

Punto primo: i Consorzi agrari con questa legge verrebbero ad essere completamente assoggettati alla Federazione italiana dei Consorzi agrari. Nemmeno il legislatore fascista del 1939 osò arrivare a questo. Allora, nello statuto tipo pubblicato in quell'anno, c'era soltanto un vago accenno al potere della Federazione dei Consorzi agrari di ispezionare i consorzi provinciali previa autorizzazione del Ministro, e un accenno egualmente generico al dovere dei consorzi provinciali di fare capo ai servizi della Federazione. Ci volle la legge del 1942 per ridurre i Consorzi agrari ad organi periferici esecutivi della Federazione.

Oggi si torna alla legge del 1942, seppure in forma non ancora aperta ed impudente; vi si torna quando si attribuisce alla Federazione un potere di controllo sui consorzi pro-

vinciali. Il relatore onorevole Bosco, con originale trovata, ha scoperto che nel potere di coordinamento, che già il decreto legislativo del 1948 riconosceva alla Federazione, doveva ritenersi implicitamente incluso anche il potere di controllo. Non occorre indugiarsi su questo concetto per comprenderne l'artificiosità: altra cosa è il coordinamento, altra il controllo.

A ciò si aggiunge, all'articolo 35, l'obbligo fatto ai consorzi provinciali di dare comunicazione, entro quindici giorni, di tutte le loro deliberazioni alla Federazione nazionale. Perchè questo? Non bastano forse i controlli stabiliti dal codice civile, non bastano i controlli da questa stessa legge demandati al Ministero dell'agricoltura? No! Si vuole che la Federazione italiana dei consorzi abbia completamente in pugno i consorzi provinciali, e per dare maggiore concretezza a questo criterio si escogita la tenuta di un albo speciale da parte della Federazione stessa, in cui dovranno essere iscritti i tecnici che la Federazione crederà e dai quali i consorzi provinciali dovranno attingere i loro direttori nell'ambito di una terna di nomi designata dalla stessa Federazione. Quale può essere la giustificazione di una norma simile, se non quella di dare la possibilità alla Federazione di dominare praticamente la vita ed il funzionamento dei consorzi provinciali? La nomina, da parte della Federazione, dei direttori dei consorzi può ben dirsi faccia il paio con quella che fu la statizzazione dei segretari comunali, la quale rappresentò, insieme con la istituzione del Podestà, il sigillo definitivo della soppressione dell'autonomia comunale da parte del fascismo, perchè quando si volle che il segretario, funzionario tecnico del Comune, dipendesse direttamente, come oggi si vorrebbe far dipendere il direttore del consorzio, da poteri estranei alla amministrazione cui appartiene, quando si stabilì che il segretario comunale fosse sottoposto disciplinarmente al Prefetto, come oggi si vorrebbe sottoporre il direttore del Consorzio provinciale alla Federazione, con ciò stesso si distrusse l'autonomia del Comune, come oggi si distruggerebbe quella dei Consorzi. Tutto questo perchè? Dobbiamo naturalmente domandarci il perchè. Vi son delle giustificazioni sostanziali: si può sostenere forse che la Federazione non può, senza ricorrere a questi sistemi, svolgere ugualmente i suoi compiti funzionali di incrementare la produzione, di promuovere il progresso tecnico dell'agricoltura, di favorire le attività associate degli agricoltori. Questi obbiettivi non possono forse essere raggiunti senza ricorrere a simili mezzi? No, la ragione evidentemente è un'altra; la ragione è che si vogliono legare i Consorzi provinciali alla Federazione, perchè la Federazione a sua volta, legata come è alle oligarchie industriali del nostro Paese, possa imporre ai Consorzi la politica economica che essa segue e che si può esprimere, così, per darvi un esempio — migliore illustrazione farà su questo punto il collega Spezzano — nell'accordo vigente e a tutti noto tra la Federazione stessa e la Società Montecatini, per mantenere al livello che la Montecatini ha voluto i prezzi dei concimi, laddove la Federazione, con la sua attrezzatura avrebbe ben potuto e dovuto portare una notevole riduzione di tali prezzi a beneficio degli agricoltori associati.

Secondo punto della nostra critica. Il decreto legislativo teneva giusto conto degli interessi nelle molteplici categorie di soci, per cui prevedeva che le elezioni degli organi sociali venissero fatte effettivamente con il sistema proporzionale e con il rispetto dei diritti della minoranza, alla quale resta attribuita una parte dei seggi nei Consigli di amministrazione, Comitati esecutivi e Consigli di sindaci. Oggi tutto questo viene cancellato. Come si spiega? Perchè viene cancellato? Quali sono i motivi per cui possiamo dire di esserci accorti oggi che questo sistema era un errore? Non è forse garanzia di democraticità il rispetto delle minoranze, la rappresentanza delle minoranze? Dice l'onorevole Bosco: ma questo è un criterio politico. Intendiamoci, signori, è un criterio, se volete chiamarlo pure politico; ma di quella sana, giusta politica che coincide con la nozione stessa della democrazia, perchè non vi è democrazia, in sede politica come in sede economica, se non vi è rappresentanza dei vari interessi. E siccome sappiamo che i Consorzi agrari raccolgono tra i loro soci agricoltori

di ogni categoria, dai grandi conduttori ai minuscoli contadini proprietari di un lembo di terreno, dagli affittuari ai mezzadri, dagli enfiteuti ai grandi industriali dell'agricoltura, ebbene solo per questo noi non possiamo rinunciare a che questi vari interessi trovino la loro rappresentanza, la loro tutela in seno agli organi sociali, salvo che non si voglia deliberatamente che i più forti tra questi interessi, le più forti tra queste categorie impongano la loro volontà e i loro interessi alle categorie economicamente più deboli. E così la democrazia cristiana ripudia quello che fu, come giustamente osservava l'amico Lanzetta, uno dei cardini fondamentali del suo antico programma; il cardine del principio elettorale proporzionale, il cardine del rispetto degli interessi della minoranza.

E vi è un altro punto che è certamente il più grave di tutti. È un punto per il quale si vulnerano princìpi essenziali del nostro ordinamento giuridico. Nel decreto legislativo, conformemente a quello che stabilisce il Codice, si prevedeva che l'assemblea generale dei soci da tenersi ogni anno, potesse convocarsi concretamente attraverso assemblee parziali che inviassero all'assemblea generale i loro delegati. Questo era un espediente, un'escogitazione di carattere pratico cui aveva ricorso già il Codice per ragioni di opportunità, poichè si trattava di organismi che hanno un numero vastissimo di soci, e l'assemblea generale da convocarsi in un unico giorno, in un unico luogo, poteva presentare degli inconvenienti pratici e poteva portare a ciò che si voleva evitare, vale a dire all'assenteismo dei soci; perchè purtroppo uno dei mali delle masse non ancora politicamente consapevoli, non ancora politicizzate — lo diciamo nel senso migliore della parola — nel nostro Paese, è proprio quello di disinteressarsi dei problemi della vita associata. Per evitare che le assemblee generali si riducessero praticamente a poche persone, si ricorse all'espediente di tenere delle assemblee parziali per far designare dei delegati a quelle generali. Ma, resti inteso, era un espediente che non poteva e non doveva eliminare l'importanza fondamentale dell'assemblea generale, non tendeva a fare dell'assemblea generale un organo soltanto formale, non doveva sottrarre i poteri che alle assemblee generali sono stati sempre riconosciuti da che esiste una legislazione sulle società e cioè quelli di dirigere la vita economica dell'ente sociale. Oggi questo avviene; l'assemblea generale dei soci viene ridotta al solo compito di eleggere ogni tre anni i suoi delegati, ossia un piccolo parlamento con un mandato in bianco.

Il criterio politico, diceva l'onorevole Bosco. Ma questo sì, è un criterio politico, di cattiva politica: il criterio di esautorare l'assemblea dei soci, di privare i soci dei propri poteri, dei propri diritti fondamentali per attribuirli a dei delegati irresponsabili ed irrevocabili una volta per tutte, delegati che non potrebbero essere mai eletti in base ad una concreta discussione su determinate questioni, ma che dovrebbero essere designati, come si fa appunto per i deputati al Parlamento, in base a criteri di fiducia generica, personale o, peggio ancora, di partito. E questo voi come lo giustificate? Come si giustifica un atto che sovverte completamente i princìpi fondamentali del nostro diritto civile in materia di obbligazioni, in materia di società? Non vi è nessuna giustificazione, perchè, ripeto, la cosa più strana di questa discussione è che noi stiamo per approvare delle profonde modifiche a questo decreto legislativo senza sapere perchè lo facciamo, senza sapere quali sono le ragioni che possono consigliarci ad apportare queste modifiche. Non una parola nella relazione, di queste ragioni. Come si giustifica la creazione di questo nuovo tipo di organo sociale, mai esistito prima di ora, che è l'assemblea dei delegati? Se una ragione c'è qualunque essa sia, è una ragione certamente antidemocratica, come antidemocratica è questa legge.

BOSCO, *relatore di maggioranza*. Onorevole Milillo, per quanto lei possa non condividere la mia opinione, non può tuttavia dire che non vi è parola su codesto argomento nella relazione: veda a pagina 4 della relazione.

MILILLO. Lei ha parlato di inconvenienti pratici.

SPEZZANO, *relatore di minoranza*. Il solo inconveniente è che non tutti i Consorzi sono nelle mani della democrazia cristiana.

MILILLO. Si adducono degli inconvenienti pratici; si dice che tenere queste assemblee ogni anno verrebbe a costar troppo. Ma mai come in un caso di questo genere codesti criteri di parsimonia non vi onorano, perchè se c'era un caso in cui bisognava favorire, senza preoccupazioni di spesa, la missione reale ed effettiva delle grandi masse contadine nella vita economica del nostro Paese, era proprio questo. Se c'era e c'è un organo attraverso il quale noi possiamo ottenere che i contadini, che le masse più arretrate del nostro Paese prendano parte attiva alla discussione e alla soluzione dei problemi economici, che questi problemi non rimangano, come è tradizione nel nostro Paese, monopoli di poche caste dirigenti, se c'era e c'è un organo idoneo a questa grande e storica funzione politica, tale organo era ed è il Consorzio agrario.

Legge antidemocratica, dicevo, onorevoli colleghi, e vi ricorderò un ultimo punto, che è come il suggello delle ragioni inconfessabili che determinano la maggioranza a proporre queste modifiche. Vi è un ulteriore emendamento nello statuto, per il quale il Consiglio di amministrazione del Consorzio può escludere dal novero dei soci coloro — e il testo dice precisamente così — «che esercitano " attività contrastanti o concorrenti " con quelle del Consorzio». Notate l'equivoco della frase, notate la genericità di una simile dizione, attraverso la quale, evidentemente, già da oggi si preordina la eliminazione di quelle categorie e di quei soci che non siano graditi agli organi superiori, di quelle categorie o di quei soci che possano dar fastidio, con la comoda giustificazione che esercitano attività contrastanti a quella del Consorzio, quasi che in un organismo che raccoglie soci di ogni ceto agrario, non sia inevitabile che esistano interessi contrastanti o divergenti e quasi che il Consorzio in sè non abbia proprio il compito di conciliare i contrasti, e non di soffocarli in questo modo antidemocratico.

Signori senatori, io ho finito. Per queste ragioni sostanziali noi denunziamo questo disegno di legge come uno dei tanti e — per la importanza degli interessi economici in gioco — uno dei più gravi esempi della pericolosa, crescente involuzione della vita politica nazionale in senso illiberale ed antidemocratico, a delusione dell'anelito di rinascita e di rinnovamento che animava gli italiani al momento della liberazione. Per queste ragioni oso sperare che accanto a noi non mancheranno, sui banchi stessi della maggioranza, coloro che, pensosi dei rischi che tale politica presenta, dei rischi mortali a cui questa involuzione antidemocratica può portare, votino contro questo disegno di legge. *(Applausi dalla sinistra. Congratulazioni).*

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, ha facoltà di parlare il relatore di maggioranza, senatore Bosco.

BOSCO, *relatore di maggioranza.* Onorevoli colleghi, nella chiusa del suo discorso, l'onorevole Milillo ha qualificato questo disegno di legge come il segno «di una pericolosa e crescente involuzione della democrazia», se non ho mal sentito le sue parole.

Desidero rilevare che questa volta le osservazioni così drastiche dell'opposizione — quelle dell'onorevole Milillo, quelle dell'onorevole Lanzetta e le aggettivazioni che l'onorevole Spezzano ha messo per iscritto nella sua relazione — non si rivolgono soltanto alla maggioranza di questa Assemblea, ma si riferiscono anche alla minoranza che nell'altro ramo del Parlamento ha votato questo disegno di legge senza drammatizzarne l'importanza. Infatti, il lato singolare di questo dibattito al Senato è che la discussione nell'altro ramo del Parlamento si è svolta in seno alla Commissione di ratifica dei decreti legislativi in sede deliberante in un'atmosfera direi quasi di concordia...

SPEZZANO, *relatore di minoranza.* Non è vero, non risulta. Cerabona ha protestato! Sono andato io stesso a controllare i verbali. Il collega Bosco farebbe bene, prima di fare simili affermazioni, a prendere gli opportuni accertamenti!

BOSCO, *relatore di maggioranza.* Intendo dire che, se non altro, alla Camera dei deputati non si è dato rilievo politico a questo disegno di legge, tanto che esso è stato discusso e approvato in seno alla Commissione per la ratifica dei decreti legislativi senza che ne fosse chiesto il rinvio all'Assemblea. È ovvio in-

fatti che se nell'altro ramo del Parlamento si fosse attribuita importanza politica a questo disegno di legge, se ne sarebbe evidentemente chiesta la discussione in aula. Quindi indubbiamente è esatto, per lo meno questo: che nell'altro ramo del Parlamento l'opposizione ha considerato la materia di questo disegno di legge di natura tecnica e non politica. Comunque ringrazio l'opposizione il cui atteggiamento consente di approfondire la discussione e dà anche al relatore l'opportunità di chiarire meglio il suo pensiero, dato che la relazione era stata preparata per la discussione in Commissione, che ovviamente è più breve.

L'onorevole Lanzetta, a mio avviso, ha fatto un discorso assai coerente, perchè egli è partito dalla premessa che i Consorzi agrari sono dei veri e propri enti cooperativi, cioè degli enti di natura privata, e quindi è stato logico nelle sue deduzioni concludendo che non dovrebbe in alcun modo ammettersi una ingerenza dello Stato nell'organizzazione e nella funzionalità dei consorzi agrari.

L'onorevole Milillo, viceversa non ha condivisa questa impostazione, definendo i consorzi quali enti di natura mista, ed aggiungendo che nel decreto legislativo del 1948 si era raggiunto un giusto equilibrio tra gli elementi privatistici e quelli pubblicistici che caratterizzano la natura di questi enti.

Poichè la discussione sulla natura giuridica dei consorzi non è di carattere accademico, ma è una premessa dalla quale si debbono trarre determinate conseguenze, anche in ordine alla valutazione delle modificazioni che sono state introdotte al decreto del 1948 dall'altro ramo del Parlamento, è bene chiarire che questi enti, pur essendo definiti dalla legge quali società cooperative, tuttavia presentano degli elementi pubblicistici assai rilevanti. Basta infatti pensare che, secondo il Codice civile e la legge sulle cooperative, le società cooperative sono costituite esclusivamente in base alla volontà dei soci, estrinsecata nell'atto costitutivo. Nel caso dei consorzi abbiamo una prima, grave, deviazione, proprio a proposito delle tavole statutarie che costituiscono l'atto essenziale di un'associazione. Per i Consorzi, infatti, abbiamo uno statuto tipo che viene fissato dalla legge. Si tratta dunque di enti cooperativi i quali per loro origine non hanno quella comune a tutte le cooperative, cioè l'atto formato da una assemblea, dalla libera volontà dei soci, ma un atto di imperio, un figurino che la legge ha confezionato e che i consorzi sono tenuti ad indossare.

Ma non è questo il solo elemento pubblicistico dei consorzi. Fra tanti, basta ricordare i controlli statali stabiliti dall'articolo 35 del decreto legislativo del 1948: oltre i controlli normali che il Codice civile prevede nei riguardi delle cooperative, si conferisce al Ministro dell'agricoltura il potere di disporre ispezioni sul funzionamento dei consorzi agrari e della Federazione, di sospendere l'esecuzione di deliberazioni o atti che ritenga illegittimi o contrari alle finalità degli enti o al pubblico interesse. Vedete bene come è scolpita la nozione del pubblico interesse: il Ministro della agricoltura può sospendere *sine die* — perchè la legge non fissa un termine di durata del periodo della sospensione — una deliberazione od un atto dei Consorzi, qualora li ritenga contrari al pubblico interesse. Dopo ciò, dire che il decreto legislativo del 1948 disciplina i consorzi quali enti privati cooperativi, mi pare affermare qualcosa in contrasto con la legge positiva.

Mi sembra perciò indubbio che si tratta di enti i quali, per esplicita menzione della legge del 1948, svolgono attività di pubblico interesse. Del resto credo che in questa valutazione mi trovi d'accordo con la relazione di minoranza dell'onorevole Spezzano che ad un certo punto dice che i consorzi sono organismi ai quali è strettamente legata l'agricoltura nazionale. Ora, se questi organismi fossero di interesse esclusivamente privato, è evidente che non si potrebbe condizionare ad essi l'agricoltura nazionale.

Alla stregua di questa premessa, cioè che i consorzi perseguono anche delle finalità di pubblico interesse, come esplicitamente ammette il decreto legislativo di cui dobbiamo approvare la ratifica, bisogna esaminare le modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

SPEZZANO, *relatore di minoranza*. Forse è per questo carattere pubblicistico che gli amministratori sono diventati deputati...

BOSCO, *relatore di maggioranza*. Ma glielo ha dato lei il carattere pubblicistico alla legge, perchè io so che lei è stato uno dei principali autori del decreto legislativo del 1948.

Poichè nella relazione di minoranza si afferma un principio grave, in ordine al procedimento legislativo per l'approvazione di questo disegno di legge, vorrei brevemente confutare l'affermazione che per modificare il decreto del 1948 occorrerebbe nientemeno che una legge costituzionale. Questa opinione non si può seguire perchè, fino a prova contraria, nella Costituzione non vi è una disposizione secondo la quale l'ordinamento dei consorzi agrari deve essere regolato con leggi costituzionali; è evidente quindi che nel caso attuale si possa e si debba procedere con legge ordinaria.

Passo all'osservazione più profonda e penetrante che è quella rivolta al sistema dell'assemblea dei delegati. Si è detto che si toglie ai soci il diritto di amministrare direttamente il consorzio con la creazione di una seconda assemblea, quella dei delegati, dimodochè, come si legge nella relazione del collega Spezzano, l'assemblea dei soci in realtà sarebbe ridotta ad un corpo elettorale, la cui funzione è limitata ad eleggere i delegati da cui poi promanano tutte le cariche dei consorzi. Questa elezione dell'assemblea dei delegati è sembrata agli onorevoli Spezzano, Milillo e Lanzetta qualche cosa di abnorme, in quanto priverebbe i soci del diritto di amministrare direttamente la cosa propria. Questa osservazione sarebbe pertinente se si trattasse di un ente a carattere esclusivamente privato, ma non è più esatta quando si tratta di enti creati direttamente dalla legge e per di più con una sfera di competenza che coincide col territorio della provincia. L'onorevole Lanzetta ha detto che anche altri enti cooperativi possono avere una circoscrizione provinciale; ma egli non ha considerato che nelle cooperative ordinarie ciò può avvenire in base allo statuto, cioè per libera determinazione della volontà dei soci, mentre nel caso dei consorzi tale circoscrizione provinciale è fissata con atto di imperio, perchè l'ambito del territorio dei consorzi agrari, in base alla legge del 1948, non può essere che provinciale. Ora la Camera dei deputati ha lasciato integro il principio che i soci costituiscono la base, la piattaforma della sovranità dell'ente, tanto che lascia ad essi e ad essi soltanto il diritto di formare, mediante elezione, l'assemblea dei delegati, da cui promanano tutte le altre cariche. Perciò è inesatto parlare di ritorno alle leggi fasciste perchè una grande differenza esiste fra la legge attuale e le leggi del 1939-1942. Queste toglievano ai soci del consorzio il diritto di eleggere i propri rappresentanti, che venivano invece nominati col solito sistema dall'alto, cioè dal Ministro dell'agricoltura e dagli enti economici di agricoltura, mentre la legge attuale lascia integro il principio che i soci partecipano alla vita del consorzio mediante un sistema di elezioni di delegati, che era già ammesso dalla legge che stiamo per ratificare.

Infatti esisteva già l'assemblea dei delegati, nella legge del 1948, con la differenza che questa prevedeva che la funzione dei delegati si esaurisse in una sola assemblea, mentre nelle modifiche apportate dalla Camera, questa funzione dura per tre anni. Perciò non si può dire che si è attentato al principio della democraticità dei consorzi, in quanto non si è fatto che svolgere e migliorare un istituto che già esisteva: l'assemblea dei delegati, la cui democraticità non può essere affermata o negata a seconda che i delegati durino in carica tre anni anzichè un anno soltanto.

Perciò, a mio avviso il problema è mal posto: la democraticità, ripeto ancora una volta, deve essere difesa e mantenuta nei riguardi del potere dei soci dalla cui volontà, espressa mediante l'elezione dei delegati, deriva pur sempre l'intera vita dell'ente; in altri termini la sovranità, l'*imperium* dell'ente risiede sempre nell'insieme dei soci, i quali eleggono l'assemblea dei delegati, da cui derivano tutte le altre cariche sociali. Quindi è assurdo parlare di ritorno alle leggi fasciste, che soppressero per i soci il diritto alla elezione delle cariche. Escluso che sia in giuoco una questione politica, si tratta ora di valutare, dal punto di vista tecnico, della funzionalità dei consorzi,

se convenga che questi enti siano amministrati direttamente dai soci ovvero, ugualmente dai soci, ma a mezzo di una assemblea di delegati da essi eletti. Se fosse presente l'amico Lanzetta, che ha portato la questione sul terreno giuridico, certamente riconoscerebbe l'autorità del Ferrara che, in materia di persone giuridiche, ha scritto un libro che si può ritenere un'opera classica.

Ora il Ferrara nella sua opera « Le persone giuridiche » scrive: « Si è detto che la corporazione agisce in modo sovrano per mezzo della totalità dei membri convocati in assemblea. Ma quando si tratta di grandi collettività, come corporazioni territoriali, poichè sarebbe impossibile fare funzionare l'immensa moltitudine delle persone che le compongono, invece dell'assemblea dei membri sottentra un'assemblea di rappresentanti scelti nel loro seno ». « Così — scrive sempre il Ferrara — la totalità collettiva si riduce ad un corpo elettorale ». È questo proprio il principio che qui si è applicato.

SPEZZANO, *relatore di minoranza.* È il principio della legge, non vi è nessuna novità, è un principio sancito nel codice civile...

BOSCO, *relatore di maggioranza.* È il principio che andiamo a sancire noi; non vedo come possa considerarsi democratica l'assemblea dei delegati della durata di un anno, e antidemocratica la stessa assemblea della durata di tre anni; sarebbe come dire che il Senato perchè ha una durata maggiore della Camera è meno democratico della Camera: il principio è sempre lo stesso, la democraticità va riferita al sistema. Se non è antidemocratico ridurre i soci a corpo elettorale che nomina i delegati anno per anno, non è antidemocratica neppure la nomina per un periodo superiore a sei mesi o ad un anno. *(Interruzione del senatore Spezzano).*

In questa materia, ripeto, dovrebbe esulare la polemica politica in quanto che il principio democratico è rispettato, perchè i soci hanno il potere di eleggere i delegati. Si tratta solo di stabilire sul terreno della convenienza pratica quale sia il metodo migliore per la funzionalità dei consorzi. Questo, secondo me è il nocciolo della questione.

CONTI. Dovrebbero dirlo i consorziati non noi.

BOSCO, *relatore di maggioranza.* Se la prenda con la legge del 1948 e ne chieda la modifica.

Si deve vedere, anzitutto, quale è dal punto di vista pratico il migliore metodo: conviene conservare per i consorzi agrari, che in alcune provincie hanno decine di migliaia di consorziati, il metodo dell'amministrazione con assemblee di delegati nominate anno per anno, o conviene invece dare all'assemblea dei delegati un assetto più stabile, in modo da dare la possibilità agli eletti di svolgere un programma, di controllare con maggiore efficacia e stabilità l'operato del Consiglio e delle altre cariche sociali? Secondo la maggioranza della Commissione, il metodo della nomina dei delegati, con attribuzioni più stabili, risponde anzitutto ad un criterio di economia, in quanto si è rilevato che le elezioni sono assai costose, perchè si tratta di raccogliere i soci da centri dislocati lontano dal luogo dove esiste la sede del consorzio. La ripetizione delle elezioni a getto continuo rappresenta un aggravio notevole per il bilancio degli enti. Inoltre ne diminuisce la funzionalità, per la minore stabilità dell'organo di controllo.

Altro punto sul quale è stata diretta la critica degli oppositori è quello relativo al controllo della Federazione dei consorzi agrari sui consorzi stessi; è sembrato strano che la Federazione dei consorzi oltre il potere di coordinamento ricevesse anche quello di controllare la vita dei consorzi. Nella mia relazione non ho detto che il controllo e il coordinamento sono due poteri identici, come sembra aver compreso l'onorevole Spezzano; ho detto che per assicurare un efficace coordinamento occorre anche il potere di controllo e ve ne do subito la dimostrazione: se un consorzio, ad esempio, spinge gli agricoltori a produrre un determinato prodotto, poniamo le barbabietole, ed un altro consorzio vicino, che esercita il commercio dello stesso prodotto, ne ha pieni i magazzini, è chiaro che per coordinare l'attività contrastante dei due consorzi, la Federazione deve indurre l'uno o l'altro a

cessare da questa attività. Non si può coordinare la attività di 91 enti di carattere provinciale senza avere un certo potere di intervenire nell'attività dei medesimi.

Infatti, se la Federazione avesse soltanto il potere di consigliare non si eliminerebbero le attività contrastanti. D'altra parte, ci pare strano l'atteggiamento dei colleghi dell'opposizione, che hanno prima ammesso nella legge del 1948 il controllo penetrante del Ministero dell'agricoltura il quale può perfino sospendere — come ho detto poc'anzi — le deliberazioni dei consorzi quando le ritiene contrarie al pubblico interesse, e poi si ribellano al potere concesso alla Federazione dei consorzi che altro non è se non l'insieme dei consorzi stessi. Voi commettete l'errore di criticare le funzioni della Federazione dei consorzi in base ad elementi contingenti, riguardanti le persone che oggi l'amministrano. Ma noi esaminiamo qui l'istituto nelle sue linee giuridiche.

Che cosa è la Federazione dei consorzi? È l'insieme dei consorzi ed è quindi molto meglio che il controllo se lo facciano i consorzi stessi — il che costituisce una forma di autocontrollo — anzichè un organo di carattere statuale, quale il Ministero dell'agricoltura. Non è forse meglio che tra il Ministero dell'agricoltura e i consorzi vi sia questo intermediario, che è la Federazione dei consorzi, per aiutare i consorzi a realizzare i loro fini sociali? A me sembra che non si tratta di un principio antidemocratico, è anzi proprio il principio della democrazia che raccomanda l'autocontrollo. Affidando il controllo alla Federazione si potenziano i consorzi in quanto — come ha ben detto l'onorevole Lanzetta — la Federazione dei consorzi non è altro che l'insieme dei singoli consorzi.

Va inoltre tenuto presente che la Federazione stessa fornisce anche mezzi finanziari ai consorzi; fa delle anticipazioni, dei finanziamenti. Ora, io vorrei sapere quale ente fa dei finanziamenti disinteressandosi del funzionamento degli enti finanziati. Quindi anche questo elemento aumenta l'importanza e la necessità di un controllo da parte della Federazione.

Si dice poi che un altro attentato ai principi democratici della legge del 1948 è rappresentato dalla soppressione della rappresentanza delle minoranze nei consigli di amministrazione e nei comitati esecutivi. Anche qui, secondo me, la questione è mal posta. Mi pare anzi che, a questo riguardo, il collega Lanzetta sia caduto in una contraddizione, perchè se egli è patrocinatore della natura privatistica dei consorzi, è chiaro che allora nelle assemblee di società regolate dalle norme del diritto civile, non esiste una maggioranza e una minoranza. Si è detto, per giustificare il principio della maggioranza e della minoranza, che qui non si tratta di minoranza in senso politico, ma in senso economico, di rappresentanza di interessi di categorie. Si tratterebbe cioè di contrapporre gli interessi della minoranza a quelli coalizzati ed espressi nella maggioranza. Ora, questa è un'ottima spiegazione ma di carattere formale e non sostanziale.

LANZETTA. È una delle spiegazioni, ma non è l'unica.

BOSCO, *relatore di maggioranza*. A norma di legge, i soci dei consorzi possono appartenere alle seguenti categorie: proprietari, enfiteuti, usufruttuari, affittuari, mezzadri, coloni parziari. Ora, se fosse esatto l'assunto che la legge del 1948 in tanto ha ammesso il principio proporzionale nelle elezioni delle cariche, in quanto ha inteso di assicurare una rappresentanza a tutte le categorie, dovremmo riconoscere che non bastano più le due divisioni previste dalla legge, di maggioranza e minoranza. Ci vorrebbe un ente corporativo di tipo fascista, che raggruppasse i vari interessi di categoria in modo da dare a ciascuno di essi la rappresentanza nelle cariche sociali. Voi avreste dovuto cioè, nella legge del 1948, dare, se questo era il vostro pensiero, la rappresentanza ai coloni parziarii, la rappresentanza ai mezzadri, la rappresentanza ai proprietari, cioè a tutte le categorie, le quali in ipotesi potrebbero aver interessi contrapposti.

SPEZZANO, *relatore di minoranza*. Questa era la proposta in sede di Commissione ma è stata accolta l'altra come temperamento.

BOSCO, *relatore di maggioranza*. Ma io non posso discutere sulle proposte fatte prima del 1948; io debbo discutere della legge

del 1948, così come è, perchè questa è la legge che noi siamo chiamati a ratificare. Perchè, onorevole Spezzano, mi fa questa osservazione desunta dai lavori preparatori del decreto legislativo del 1948? Quando anche il precedente da lei citato fosse esatto, l'argomento da me posto non perderebbe il suo valore. Io assumo come punto di partenza il decreto legislativo del 1948 e osservo: voi volete mantenere questo decreto integro; è questa la vostra tesi.

LANZETTA. Come minor male!

BOSCO, *relatore di maggioranza*. Sia pure come minor male. Ma le devo ricordare, onorevole Lanzetta, che l'onorevole Milillo ha detto che il decreto del 1948 realizzava un perfetto equilibrio nella vita dei consorzi. Comunque, da parte vostra si sostiene che occorre lasciare inalterato il decreto del 1948. E poichè esso ammette due sole rappresentanze, maggioranza e minoranza, ne consegue che il decreto del 1948 è sbagliato su questo punto, perchè non dà la rappresentanza a tutte le categorie di soci ammesse nel consorzio. Consentendo soltanto due rappresentanze: maggioranza e minoranza, come avviene, nelle assemblee politiche, s'introduce nei consorzi la lotta politica. Ora, se dei consorzi vogliamo fare veramente uno strumento utile per il potenziamento dell'agricoltura italiana, come è nei voti di tutti, bisogna che da essi esuli assolutamente il criterio politico.

LANZETTA. Ma il criterio politico non c'entra: si tratta di scegliere tra metodo democratico e metodo corporativo.

BOSCO, *relatore di maggioranza*. Il criterio politico voi purtroppo lo avete introdotto. Ma l'unico scopo che deve avere di mira il legislatore in questa materia è di assicurare ai consorzi la maggiore funzionalità possibile per il raggiungimento dei loro fini.

Negli enti di natura privata, e perciò anche nei consorzi — se fosse esatta la tesi dell'onorevole Lanzetta — il controllo è esercitato da un apparato istituzionale, e cioè dal collegio sindacale e dall'assemblea. Negli enti di natura mista i controlli sono esercitati da un collegio sindacale e da un organo superiore di vigilanza. Quindi non è esatto che negli enti di natura privata o di natura semi-pubblica (io non saprei dare un'esatta definizione di questo ente, che, a mio avviso, ha carattere ibrido) il controllo debba essere esercitato esclusivamente dalla minoranza, perchè la legge ha apprestato i mezzi, fin dal 1948, per il controllo e la vigilanza dell'operato degli amministratori...

LANZETTA. La legge può essere imperfetta.

CONTI. Questa lo sarà senz'altro.

BOSCO, *relatore di maggioranza*. La legge è sempre imperfetta perchè è opera di uomini.

Un altro punto sul quale l'opposizione ha richiamato l'attenzione dell'Assemblea è quello dei direttori dei consorzi. Si è detto che si vuole fare il ruolo dei direttori; è esatto, è infatti l'albo che, ad un certo punto diviene ruolo. È albo finchè non si è instaurato il rapporto di impiego: quando poi i direttori saranno stati scelti e nominati, formeranno il ruolo dei direttori, concetto dunque semplicissimo...

CONTI. L'unica cosa che approvo, infatti, in tutta la legge.

BOSCO, *relatore di maggioranza*. Invece il senatore Lanzetta ha criticato anche questo. Comunque, siccome si è asserito che il direttore sarebbe nominato dalla Federazione dei consorzi agrari, devo rilevare che questo non è esatto, perchè il direttore è nominato sempre dal consorzio, su una terna formulata dalla Federazione dei consorzi. E torno all'argomento di prima. Dobbiamo deciderci: se noi consideriamo la Federazione dei consorzi agrari come qualche cosa di contrastante, di opposto ai consorzi allora le vostre argomentazioni, le vostre osservazioni sono giuste. Ma se consideriamo, in base alla legge, la Federazione dei consorzi, come l'insieme dei consorzi agrari, allora è chiaro che questa contrapposizione di interessi fra federazione e consorzi non vi deve essere nè in diritto nè in fatto. E se deviazioni vi fossero, queste deviazioni il Ministro dell'agricoltura, nell'esercizio dei suoi poteri di controllo sui consorzi e sulla Federazione, sarebbe tenuto a fare cessare.

A proposito delle secessioni dei consorzi è stato obbiettato dall'onorevole Macrelli che la norma che consente la scissione soltanto in

due consorzi per ogni provincia, è una norma eccessivamente limitativa in quanto che...

TARTUFOLI. È troppo larga, non ci deve essere.

SPEZZANO, *relatore di minoranza*. Lei ha il bavaglio, collega Tartufoli.

BOSCO, *relatore di maggioranza*. ...in quanto non soltanto in due soli consorzi dovrebbero potersi scindere gli attuali consorzi provinciali, ma in tanti quanti erano quelli che esistevano prima della soppressione dei consorzi da parte della legge del 1939.

Ora questa tesi non può essere condivisa dal relatore e dalla maggioranza in linea assoluta. La stessa relazione dell'onorevole Spezzano osserva che non bisogna limitarsi ai consorzi preesistenti al 1939, in quanto può darsi che si siano venuti costituendo nuovi interessi tali da consigliare la costituzione di nuovi consorzi. Quindi il criterio di far rivivere soltanto i consorzi preesistenti alla soppressione non si può accettare. Inoltre non si può ammettere una illimitata possibilità di secessione onde evitare un'eccessiva polverizzazione dei consorzi esistenti.

D'altra parte, come ha messo in rilievo la relazione dell'onorevole Spezzano, non bisogna dimenticare che i consorzi agrari amministrano un patrimonio ingente. Io non ho accertato personalmente le cifre che cita l'onorevole Spezzano nella sua relazione, il quale parla di centinaia e centinaia di miliardi; ma per quel che mi consta posso dire che si tratta di un patrimonio ingente del quale lo Stato non può disinteressarsi.

Se vi sono situazioni particolari in determinate regioni, se ne potrà tener conto in sede di creazione dell'Ente regione. In quella sede si potrà esaminare il problema proposto dall'onorevole Macrelli.

Tendenzialmente io sarei favorevole al mantenimento della natura provinciale dei consorzi, tanto è vero che nella mia relazione, a nome di tutta la Commissione, ho raccomandato al Ministro di fare uso molto eccezionalmente della facoltà di scindere in due i consorzi provinciali, perchè ritengo quanto mai pericoloso aprire le porte alla polverizzazione degli organismi esistenti. È vero che la secessione è limitata soltanto a due consorzi, ma una volta ammesso il principio si sa dove si comincia ma non dove si finisce. Io sarei piuttosto favorevole ad un invito da rivolgersi al Ministro di conservare ai consorzi l'ambito di competenza provinciale, in modo da non far sorgere nelle provincie contese e contrasti tra gli aspiranti a consorzi nuovi, dato che la legge del 1948, per quanto riguarda la circoscrizione provinciale, non ha dato luogo ad inconvenienti di carattere nazionale.

MACRELLI. Esistevano già.

BOSCO, *relatore di maggioranza*. Ma ne esistevano parecchie centinaia!

Non si può quindi assolutamente indulgere alla tendenza di ripristinare tutti i consorzi che esistevano.

In merito all'importanza di Cesena quale principale centro agricolo della provincia, mi permetto di attirare l'attenzione del collega Macrelli su due punti: innanzi tutto, che la sede dei consorzi provinciali non deve necessariamente essere nei capoluoghi di provincia; se Cesena, come egli ha sostenuto, rappresentasse la maggioranza della produzione agricola della provincia, potrebbe benissimo aspirare ad essere sede del consorzio provinciale.

Inoltre osservo al collega Macrelli che se la produzione prevalentemente di frutta nell'agro di Cesena richiedesse una particolare forma di assistenza e propulsione, si potrebbe costituire, in base alla legge attuale del 1948, un organismo specializzato in seno al consorzio. Uno di questi organismi, specializzato nel settore ortofrutticolo, potrebbe essere istituito proprio a Cesena, alle dipendenze del consorzio provinciale.

In tal modo l'inconveniente lamentato dall'onorevole Macrelli sarebbe eliminato. Comunque il problema generale non può essere risolto basandosi sugli inconvenienti che si presentano in una sola provincia. Se il sistema dei consorzi provinciali ha dato buona prova, sono convinto che l'onorevole Macrelli non vorrà insistere oltre sulla sua proposta di scindere senza limiti i consorzi agrari.

Ciò che accumuna la relazione di minoranza a quella di maggioranza è il concetto che i

consorzi debbono svolgere la loro attività nell'interesse generale dell'agricoltura.

MACRELLI. Onorevole Bosco, poichè è in argomento, potrebbe dirmi qualche cosa riguardo al criterio dei trenta comuni?

BOSCO, *relatore di maggioranza*. I criteri relativi alla formazione di un nuovo consorzio risentono necessariamente di elementi arbitrari. Non esiste alcun criterio che possa essere esattamente proporzionato alle varie condizioni dell'agricoltura italiana. Spiego subito: se noi ritenessimo sufficienti per costituire un consorzio al posto di trenta — quanti ne richiede il disegno di legge approvato dalla Camera — dieci comuni, ciò sarebbe ugualmente arbitrario, perchè in una provincia vi possono essere nove comuni che con l'insieme della loro produzione sono in grado raggiungere un'autonomia tale da giustificare la creazione di un consorzio. Perciò quale che sia il numero dei comuni richiesti per costituire un consorzio, il criterio risentirebbe sempre di una certa arbitrarietà. Se noi invece adottassimo il criterio della popolazione, come è stato proposto dall'onorevole Spezzano in Commissione e anche nella relazione, andremmo incontro ad altri inconvenienti; cioè, per esempio, che centri urbani fortemente popolati potrebbero in contrapposizione agli interessi dei centri agricoli, creare dei consorzi per proprio conto contro i piccoli centri.

MACRELLI. Si potrebbe adottare il criterio dell'attività produttiva.

BOSCO, *relatore di maggioranza*. Ma anche codesto criterio è variabile nel tempo e comunque richiede che il Ministro, chiamato a decidere su questo difficilissimo dato della maggiore produzione, faccia indagini non soltanto quantitative ma anche qualitative. Inoltre la produzione non è il solo compito del consorzio agrario. Anzi, diceva l'onorevole Lanzetta che il numero sei dell'articolo 2, relativo appunto ai compiti di produzione dei consorzi agrari, è di natura secondaria.

LANZETTA. È interessantissimo.

BOSCO, *relatore di maggioranza*. Sì, ma lei ha detto che non è essenziale. Gli altri compiti come quelli che riguardano l'assegnazione dei concimi, delle macchine agricole, del credito di esercizio, evidentemente non si riferiscono soltanto alla quantità della produzione ma anche all'estensione delle terre coltivate al numero degli agricoltori stessi. Quindi non esiste veramente alcun criterio perfetto e se debbo condividere l'opinione dell'onorevole Macrelli circa l'imperfezione dei criteri seguìti dalla Camera non saprei però ad essi sostituire un criterio meno imperfetto.

Comunque, si potrebbe benissimo rivedere questo punto della legge, o in sede di emendamento, o in sede di una nuova legge o infine in sede di ordine del giorno che impegni il Ministro a rivedere il criterio dei trenta comuni. Se la maggioranza del Senato ritiene che trenta comuni siano troppi e che il criterio non risponda alle esigenze di molte provincie, si può benissimo scegliere un altro criterio. Ma insisto che bisognerebbe mantenere fermo il principio che il consorzio deve essere di natura provinciale, perchè se indulgiamo alle scissioni, anche se ridotte a pochissime eccezioni, apriamo una falla che non sapremo più come chiudere, perchè moltissime saranno le aspirazioni dei comuni che richiederanno la formazione di nuovi consorzi, con evidente aggravio di spese e diminuzione della funzionalità di quelli esistenti.

Dicevo, prima che l'onorevole Macrelli interrompesse il mio dire, che ciò che vi è di comune nella relazione dell'onorevole Spezzano e nella relazione di maggioranza è il principio che i consorzi debbono agire nell'interesse collettivo al disopra e al di fuori di ogni interesse di gruppi e al di fuori e al di sopra di ogni interesse politico; se vi fossero deviazioni — io non conosco il funzionamento nella vita pratica della Federazione dei consorzi e non posso nè ammettere nè disconoscere l'esistenza degli inconvenienti lamentati dall'onorevole Spezzano — queste deviazioni debbono essere evidentemente e prontamente corrette dal Ministro dell'agricoltura, il quale ha tutti i poteri di controllo e sui consorzi e sulla Federazione dei consorzi agrari per poter eliminare ogni specie di inconvenienti. L'augurio comune di tutto il Senato...

SPEZZANO, *relatore di minoranza*. Vorrei pregare l'onorevole Bosco di dirci qualcosa sull'articolo 40-*ter*.

BOSCO, *relatore di maggioranza*. Onorevole Presidente, mi permetto di far presente all'onorevole Spezzano che questo modo di pungolare il relatore non è simpatico, tanto più che sull'articolo 40-*ter* la relazione di minoranza non dice una sola parola. Attendo di conoscere gli argomenti di critica che l'onorevole Spezzano esporrà nella sua relazione orale e risponderò in sede di discussione dell'articolo 40-*ter*, ma egli non deve, quando ha taciuto dell'argomento nella relazione scritta, propormi con una interruzione un argomento del tutto nuovo alla discussione. Mi esponga prima la sua critica ed io gli esporrò il mio pensiero in proposito.

Dicevo che ciò che accomuna maggioranza e minoranza in questa discussione è l'augurio che i Consorzi siano sempre più potenziati nell'interesse dell'agricoltura italiana alle cui sorti sono legati l'avvenire e le speranze della Patria. (*Vivi applausi dal centro*).

CINGOLANI. Domando di parlare per mozione d'ordine.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CINGOLANI. Vorrei pregare il nostro Presidente, se il Senato me lo consente, di rinviare questa discussione a venerdì mattina per dar modo al Ministro di essere presente. E per l'andamento che ha avuto questa discussione e per il tono generale, che gli oratori hanno tenuto, riteniamo che sia opportuno che il Ministro assista a quanto qui si dirà e nella conclusione dei relatori e nella discussione degli articoli. Io credo di avere conseziente il Senato in questa proposta: il Ministro non è presente perchè impegnato alla Camera per la discussione del progetto della Sila, noi abbiamo calcolato che domani finirà, prendiamo l'impegno di non opporci a che venerdì mattina si riprenda la discussione in presenza dei Ministro.

SPEZZANO, *relatore di minoranza*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPEZZANO, *relatore di minoranza*. Io sono per il rinvio, però ritengo che potremmo discutere questo progetto domani pomeriggio, anzichè venerdì mattina.

GRISOLIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRISOLIA. Non vorrei, in questo momento di apparente, generale concordia nel rinvio della discussione, che la precisazione che io desidero fare possa sembrare preconcetta, siccome quella di « Bastian contrario ». Ma, nell'interesse di tutti noi, mi sia consentito rilevare che, mentre noi consentiamo al rinvio della discussione per deferenza verso il Ministro, alcuni colleghi non hanno sentito la stessa deferenza verso quella parte di noi che in via pregiudiziale aveva chiesto che non si desse inizio alla presente discussione, anche per l'impossibilità del Ministro di assistervi. (*Rumori dal centro*).

CINGOLANI. Lei non ha sensibilità politica in questo momento, perchè tutti comprendono il valore della mia proposta.

GRISOLIA. Onorevole Cingolani, lei è il meno indicato ad impartire lezioni di sensibilità politica nella fattispecie, perchè avvalendosi della forza del numero ha ottenuto poco fa il rigetto della pregiudiziale. Comunque, d'ora in poi, resti ben chiaro che i signori Ministri debbono essere sempre presenti e sin dall'inizio della discussione e non solo quando fa loro comodo.

LUSSU. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUSSU. Dopo la richiesta dell'onorevole collega Cingolani, a nome del suo Gruppo, pur riconoscendo giusto il pensiero del collega Grisolia, debbo dire che è per un atto di deferenza al Presidente del Gruppo democristiano che noi rispondiamo favorevolmente alla sua richiesta di rinvio con piena comprensione. Ripeto che è un atto di deferenza verso il Presidente del Gruppo; credo che questo sia chiaro, anche perchè noi ci ripromettiamo di ottenere la stessa cosa in altra occasione.

CINGOLANI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CINGOLANI. Debbo precisare il valore della mia proposta: non ho chiesto il rinvio a nome del mio Gruppo, ma ho creduto di fare questa proposta semplicemente come senatore per

rispondere non soltanto al desiderio dei miei amici di Gruppo, ma al desiderio di quanti, appartenenti anche ad altri settori del Senato, avevano certamente piacere di esprimere le loro idee in presenza del Ministro. Quindi non deferenza verso di me, ma verso il Senato intero.

PRESIDENTE. Il seguito di questa discussione è rinviato ad altra seduta che potrà essere fissata domani.

Annunzio di interpellanze.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che il senatore Labriola ha presentato la seguente interpellanza:

Al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro degli affari esteri, per sapere se, in vista dell'atteggiamento degli anglo-americani e dei francesi nella questione del territorio libero di Trieste, e del loro mancato impegno di restituire l'italiana Trieste all'Italia, non sia il caso di avvisare che l'Italia intende ritirarsi dal Patto Atlantico (213).

LABRIOLA. Vorrei che si precisasse la data dello svolgimento di questa mia interpellanza.

PRESIDENTE. Ritengo che la interpellanza del senatore Labriola possa essere discussa insieme a quella, che verte su analogo argomento, già presentata dal senatore Orlando e che verrà svolta nella seduta del 2 maggio prossimo.

LABRIOLA. Sono d'accordo.

PRESIDENTE Il senatore Cingolani ha inoltre presentato la seguente interpellanza al Ministro della difesa:

Al Ministro della difesa, per conoscere quali provvedimeniti creda opportuno di prendere perchè nell'aeroporto internazionale di Ciampino si ponga finalmente riparo alle gravi manchevolezze nei servizi di dogana, di polizia, di *comfort* dei passeggeri, troppo spesso costretti a lunghe soste in condizioni poco incoraggianti e confortevoli, troppo spesso costretti a compiere il tratto fra l'apparecchio e la stazione fra pozzanghere e fango. L'interpellante desidera inoltre conoscere perchè, pur essendo i fondi necessari stati stanziati da tempo, vadano a rilento i lavori in corso, dando l'impressione di una negligenza degli esecutori dei lavori stessi, sui quali intende richiamare l'attenzione del Ministro perchè i dirigenti più direttamente responsabili siano richiamati alla comprensione dell'importanza dei compiti loro affidati (212).

Annunzio di interrogazioni.

PRESIDENTE. Prego il senatore segretario di dar lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

BISORI, *segretario*:

Al Ministro dei lavori pubblici, per conoscere quali provvedimenti intenda prendere per completare la costruzione dell'acquedotto del Basso Larinese — diramazione dell'acquedotto pugliese per i comuni di Larino-Termoli, Campomarino Portocannone, San Martino in Pensilis, Ururi in provincia di Campobasso — già deliberate con legge 3 aprile 1940, n. 392, a totale carico dello Stato.

Tale opera di somma urgenza, e di vitale importanza per le popolazioni di quella zona, le quali ne attendono il compimento da oltre 30 anni, ed hanno versato notevoli somme per contributo delle Amministrazioni locali, fu iniziata ed in parte eseguita e poi rimasta sospesa per le vicende belliche.

Si fa presente che le Amministrazioni comunali non sono in grado di versare altri contributi, e comunque è obbligo dello Stato di rispettare una legge, la cui esecuzione non è soltanto un dovere di solidarietà sociale verso popolazioni che hanno diritto ad un minimo di vita igienica e civile, ma è anche un preciso obbligo per il Governo (1191).

MAGLIANO.

Al Ministro dell'interno, per conoscere se in dispregio alla Costituzione è consentito alle Autorità di pubblica sicurezza invitare negli

uffici di questura liberi ed onesti cittadini e pretendere da essi dichiarazioni sulla loro appartenenza a partiti politici ed organizzazioni sindacali; e quali provvedimenti intende adottare contro i responsabili di tali attentati alle libertà democratiche verificatesi a Napoli ad opera dei Commissariati di pubblica sicurezza di San Giovanni a Teduccio, San Lorenzo, Mercato, Materdei, San Ferdinando, Secondigliano, Stella, Vicaria, Ponticelli, Arenella, Capo Posillipo, e delle Stazioni di carabinieri di Arzano, Perete (Caserta), Portici (1192).

PALERMO.

Al Ministro dei trasporti, per sapere se non ritenga opportuno istituire un treno rapido, che parta da Reggio Calabria per i centri del litorale jonico verso le ore 16,20 ed una corsa di nave traghetto, che parta dalla stazione marittima di Reggio Calabria verso la stessa ora e ciò allo scopo di assicurare le coincidenze ferroviarie e marittime con il servizio aereo proveniente da Roma (1193).

PRIOLO.

Ai Ministri dell'interno e degli affari esteri, per sapere i risultati delle indagini svolte — secondo notizia data dai giornali — fra il febbraio e il marzo ultimo scorso su una attività clandestina e illegale di arruolamento di giovani italiani nella Legione straniera francese, e per essere informato sui passi compiuti allo scopo di stroncare il suo ulteriore svolgimento, ottenendo dal Governo francese il ritorno dei giovani già criminosamente attratti all'avventura (1194).

TERRACINI.

Al Ministro di grazia e giustizia, per conoscere, in via di urgenza, se non ritenga conforme agli inderogabili principi di diritto pubblico (articolo 31 delle preleggi), la rigorosa osservanza, anche per i cittadini condannati, in territorio nazionale, da Corti militari alleate, della norma sancita dall'articolo 137 del Codice penale, ribadita dal successivo articolo, che tassativamente dispone la detrazione della carcerazione sofferta dal condannato, prima che la sentenza sia divenuta irrevocabile, dalla durata complessiva della pena temporanea detentiva.

Ciò con riferimento a quei giudicati stranieri che disposero, quale inizio dell'espiazione, la data di sentenza di condanna in manifesto contrasto con la cennata norma, inviolabile *erga omnes*, e contro ogni principio di equità e di giustizia (1195).

VARRIALE.

Al Presidente del Consiglio dei Ministri, per sapere se e quali provvedimenti siano per prendersi a seguito dell'articolo pubblicato da un componente dell'altro ramo del Parlamento su « l'Italia d'oggi » del 19 aprile 1950, nel quale si accenna a fatti gravi che avverrebbero nell'ambito parlamentare e governativo, e che purtroppo corrispondono alle voci diffuse da tempo in tutto il Paese, con evidente menomazione del prestigio del Parlamento italiano e dello stesso Governo (1196).

GRISOLIA.

Interrogazioni

con richiesta di risposta scritta.

Al Ministro del tesoro, per sapere come mai non fu ancora provveduto in via definitiva alla liquidazione dell'assegno alimentare continuativo di lire duemila mensili ai ciechi bisognosi, secondo quanto aveva disposto, nel marzo 1948, l'allora Ministro del tesoro, Luigi Einaudi, andando incontro a una nota aspirazione dei ciechi italiani.

La disposizione Einaudi era in via provvisoria e per l'esercizio 1° luglio 1948-30 giugno 1949, durante il quale sarebbe stato adottato un provvedimento definitivo al riguardo. Al

30 giugno 1949 lo strumento giuridico non era ancora stato perfezionato.

Il Tesoro si impegnò di versare i fondi anche per l'esercizio 1949-50, perchè l'assegno alimentare non subisse sosta.

Però, a partire dall'ottobre 1949, il Tesoro ha sospeso i suoi anticipi.

L'interrogante chiede perciò se l'onorevole Ministro non creda opportuno far cessare tali inesplicabili ritardi, sollecitando la definizione della pratica, per por fine, al più presto possibile, alla spiegabile ansietà degli interessati (1114).

GELMETTI.

Al Ministro degli affari esteri, per sapere come siano tutelati e come ci si proponga di sempre meglio tutelare la presenza e gli interessi dei cittadini italiani in Tunisia. Molte famiglie dovettero abbandonare il paese e molte restarono smembrate e attendono di potersi ricostituire e riunire per attendere in pace e serenità alle loro laboriose occupazioni (1115).

BRASCHI.

Al Ministro della difesa, per sapere se, essendo passato più di un anno dalla risposta data il 29 gennaio 1949 al compianto senatore Buonocore, ed essendo ormai in atto il nuovo ordinamento dell'Esercito, non creda venuto il momento di cedere all'Opera nazionale maternità e infanzia di Napoli le casermette del Campo Stella di Nola, necessarie per la creazione di un grande istituto di ricovero a favore dell'infanzia abbandonata; tanto più che a disposizione degli eventuali bisogni dell'Esercito, resterebbe — sempre in Nola — l'altra grande e magnifica caserma « Principe Amedeo », che è anche monumento nazionale perchè costruita su disegni del Vanvitelli (1116).

PERSICO.

Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste, per sapere se non ritenga che dal rimborso delle somme erogate dal cessato regime a favore degli agricoltori benemeriti debbano essere esentati coloro che hanno avuto, prima della guerra, espropriati i loro fondi dall'Opera Nazionale Combattenti o per altra causa, e ciò anche in considerazione dalla eseguità delle indennità di esproprio percepite dai medesimi (1117).

JANNUZZI.

All'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica, per conoscere le ragioni che ostano alla sollecita (ove siano espletate tutte le ricerche di conferma richieste dal caso) registrazione delle specialità antipsoriasiche a base di acido undecilenico (1118).

ALBERTI Giuseppe.

GRISOLIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRISOLIA. Vorrei pregare, il rappresentante del Governo di adoperarsi affinchè la mia interrogazione presentata con urgenza al Presidente del Consiglio sia svolta al più presto data la sua importanza.

CANEVARI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e foreste.* Assicuro il senatore Grisolia che mi renderò interprete presso il Presidente del Consiglio della sua richiesta.

PRESIDENTE. Domani seduta pubblica alle ore 16 col seguente ordine del giorno:

Discussione del disegno di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1950 al 30 giugno 1951 (851).

II. Seguito della discussione del disegno di legge:

Ratifica, con modificazioni, del decreto legisativo 7 maggio 1948, n. 1235, sull'ordinamento dei Consorzi agrari e della

Federazione italiana dei Consorzi agrari (953) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

III. Discussione dei seguenti disegni di legge:

1. Modifiche ai titoli I, II, IV e V della legge sul lotto (354).

2. VARRIALE ed altri. - Modifica all'istituto della liberazione condizionale di cui allo articolo 176 del Codice penale (801).

3. Modificazione dell'articolo 72 del Codice di procedura civile (166).

4. MACRELLI ed altri. - Rivendica degli immobili trasferiti ad organizzazioni fasciste od a privati e già appartenenti ad aziende sociali, cooperative, associazioni politiche o sindacali, durante il periodo fascista (35).

5. ROSATI ed altri. - Ricostituzione di Comuni soppressi in regime fascista (499).

6. Divieto di appartenere a partiti politici per alcune categorie delle forze armate, e per i magistrati militari (427) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

7. Istituzione dell'Ordine cavalleresco « Al merito della Repubblica italiana » e disciplina del conferimento e dell'uso delle onorificenze (412).

8. Ordinamento e attribuzioni del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (318).

La seduta è tolta (ore 20).

Dott. CARLO DE ALBERTI
Direttore dell'Ufficio dei Resoconti